

COMUNE DI ANDRANO



DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

(art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)

Sommario

INTRODUZIONE NORMATIVA.....	5
QUADRO ED EVOLUZIONE NORMATIVA	5
L.R. 24/2015: IL CODICE DEL COMMERCIO	12
IL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO	17
SENTENZA CORTE N.239/2016 E MODIFICHE AL CODICE DEL COMMERCIO (L.R. 12/2018)	21
IL COMUNE DI ANDRANO	27
TERRITORIO E DATI SOCIO-DEMOGRAFICI	27
FLUSSI TURISTICI.....	33
LO SCENARIO URBANISTICO	35
ZONE A: RESIDENZIALI DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DI INTERESSE AMBIENTALE	38
ZONE B: RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO	39
ZONE C: RESIDENZIALI DI NUOVO INSEDIAMENTO	43
ZONE C: RESIDENZIALI E MISTE DI ESPANSIONE	43
ZONE C: TURISTICO-RESIDENZIALI DI ESPANSIONE E TURISTICO-RICETTIVE ALBERGHIERE DEGLI INSEDIAMENTI COSTIERI	44
ZONE D: INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	45
ZONE E: DESTINATE AD USO AGRICOLO O DI TUTELA AMBIENTALE.....	47
VARIANTE URBANISTICA COMPARTO N.6 ZONA C1	48
L'OFFERTA COMMERCIALE COMUNALE.....	50
IL COMMERCIO IN SEDE FISSA.....	50
QUANTIFICAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA.....	50
INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA	53
INDICE DI EQUILIBRIO COMMERCIALE.....	53
INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO	57
INDICI DI COPERTURA E DENSITA' TERRITORIALE.....	59

ESERCIZI DI VICINATO	61
INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DEGLI EV	62
GLI EV NEL TERRITORIO COMUNALE	64
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	65
INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DELLE MS	66
IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	70
MERCATO SETTIMANALE DI ANDRANO	71
MERCATO SETTIMANALE DI CASTIGLIONE	72
POSTEGGI ISOLATI DI TIPO "A"	73
PUBBLICI ESERCIZI	74
INDICE DI DISTRIBUZIONE DEI PE	74
I PE NEL TERRITORIO COMUNALE	75
ALTRE ATTIVITA' PRESENTI NEL COMUNE	76
VALUTAZIONE RETE DISTRIBUTIVA	77
CRITICITA' DEL COMMERCIO E NUOVI TREND	77
LA RETE DISTRIBUTIVA DI ANDRANO	79
OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO	81
PIANO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	85
RIEPILOGO NORMATIVO	85
RETE DISTRIBUTIVA COMUNALE E DOTAZIONE DI SERVIZIO	87
PIANO DI SVILUPPO	90
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E NORME DEL PROCEDIMENTO	92
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE:	
DIRETTIVE E INDIRIZZI	101
INTRODUZIONE	101
NORMATIVA REGIONALE	102
DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	108

PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	115
INTRODUZIONE NORMATIVA	115
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	118
TITOLO I: IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	118
TITOLO II MERCATI	141
TITOLO III FIERE	151
TITOLO IV POSTEGGI ISOLATI.....	156
TITOLO V COMMERCIO ITINERANTE.....	157
TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE	158
“ALLEGATO A” MERCATO SETTIMANALE DI ANDRANO	161
“ALLEGATO B” MERCATO SETTIMANALE DI CASTIGLIONE	162
“ALLEGATO C” POSTEGGI ISOLATI	163

INTRODUZIONE NORMATIVA

QUADRO ED EVOLUZIONE NORMATIVA

La Regione Puglia, con la **Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2005**, ha promulgato il nuovo **“Codice del Commercio”**, che ha riformato e riordinato tutta la normativa esistente in materia di commercio. La Legge ha il merito di superare le vecchie ripartizioni tra “commercio – attività di somministrazione di alimenti e bevande – vendita di periodici e quotidiani – vendita su aree pubbliche – distribuzione di carburanti - e forme speciali di commercio al dettaglio”, unificando e includendo tutte le “attività commerciali” all’interno di un unico riferimento normativo.

Il nuovo Codice del Commercio prevede in particolare nell’art. 12 che i Comuni, nell’ambito della propria attività di programmazione e incentivazione, si dotino *“attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del **documento strategico del commercio**.”*

Tale Documento strategico del commercio deve contenere **l’analisi socio-economica del comune, la rilevazione e l’analisi della rete di vendita del territorio comunale, la mappatura delle possibilità di insediamento commerciale e i relativi regolamenti**. Si tratta di uno strumento di programmazione essenziale per la promozione e lo sviluppo del commercio nel territorio comunale, anche in relazione ai criteri di autorizzazione delle attività che, per interesse generale o per scarsità di risorse naturali e capacità tecniche, possono avere una limitazione numerica, fra cui in primo luogo le medie e le grandi superfici di vendita.

La nuova sfida, infatti, tanto nelle aree urbane quanto nelle piccole comunità, è quella di rilanciare il commercio locale, di sostenere un'offerta commerciale che tenga i consumatori all'interno dei confini comunali, realizzando una sintesi alta fra commercio e qualità della vita. Alla base del successo di una polarità commerciale, infatti, c'è la presenza di una regia unitaria che gestisca programmi, azioni ed interventi e determini lo sviluppo della comunità.

Lo Stato, prima della riforma costituzionale del titolo V che ha attribuito alle Regioni le competenze in materia commerciale, ha disciplinato il settore commercio con il decreto legislativo 114/98, noto come decreto Bersani, che ha introdotto norme di semplificazione delle procedure e criteri di liberalizzazione per alcune tipologie insediative.

Il cambiamento introdotto con il D.Lgs. 114/98 è stato di significativa portata. Infatti, con l'introduzione del Decreto si abbandona per la prima volta la programmazione che era finalizzata alla definizione degli insediamenti commerciali centrata sul rapporto quantitativo tra l'offerta insediata su un territorio dato e la potenziale domanda della popolazione. Il D.Lgs. 114/98 pone invece al centro della programmazione il rapporto tra gli insediamenti commerciali ed il territorio sia per l'uso che questi stessi determinano del territorio stesso, sia per la funzione di qualificazione del tessuto urbano che le attività commerciali svolgono con la loro presenza, qualificazione legata ai principi di carattere generale quali:

- *“il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese”* (art.1 comma 3 lett. d);

- *“la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari”* (art. 1 comma 3 lett. e).

In particolare la programmazione commerciale, come disciplinata all'articolo 6 del Decreto Legislativo 114/98 e riproposta dalle diverse normative regionali a seguito dell'attribuzione costituzionale della competenza in materia di commercio intervenuta nel 2001, fonda gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali su alcuni criteri tra i quali:

1. la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
2. la compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
3. la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
4. la salvaguardia e riqualificazione dei centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
5. il favorire gli insediamenti commerciali già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

In Puglia, già la L.R. n.11/2003, precedente riferimento normativo prima dell'approvazione del nuovo “Codice del Commercio”, aveva già recepito tutti gli aspetti innovativi contenuti nel decreto statale e, per alcuni aspetti, aveva già esteso le facilitazioni di accesso alle

attività, le semplificazioni procedurali, la deregolamentazione delle attività commerciali.

In questo quadro di evoluzione normativa, un passaggio fondamentale è giunto dall'Unione Europea con la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (la cosiddetta "direttiva Bolkestein"), approvata il 12 dicembre 2006, cui ha fatto seguito il Decreto Legislativo n. 59/2010 di recepimento della stessa e, da ultimo, il Regolamento Regionale n. 3 dell' 11 marzo 2011 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.

La Direttiva Servizi costituisce un elemento centrale della strategia di Lisbona e mira a realizzare un mercato interno che agevoli la libertà di stabilimento dei prestatori dei servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell'UE, in un'ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, in modo tale che sia le imprese che i consumatori possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità che questi offrono.

Essa deve essere considerata nel contesto del Trattato CE, ed in particolare delle libertà del mercato interno, ed essere interpretata ed attuata nell'ambito di tale contesto: in particolare, l'art. 14 del Trattato, che considera il mercato interno come uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi; l'art. 43, che assicura la libertà di stabilimento; l'art. 49, che sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità.

Occorre innanzitutto riconoscere che **la programmazione urbanistico-commerciale rientra a pieno titolo tra i motivi imperativi di interesse generale che la Direttiva ed il Decreto attuativo individuano quali**

deroghe alla soppressione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività.

Da evidenziare che la Direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto *"..essa non si applica ai requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti l'uso e lo sviluppo delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie..."*.

Per quanto concerne gli strumenti di programmazione commerciale, invece, essi hanno avuto in Italia una decisa evoluzione già a partire dal 1998 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/98. Il quadro normativo in materia di programmazione è stato poi completato dall'art. 3 della legge n. 248/2006 che - richiamando le regole comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi e al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione - prevede che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza alcun limite e prescrizione tra cui:

- il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Sulla base della legislazione vigente e dell'esame di compatibilità della stessa con le prescrizioni della Direttiva Servizi effettuato a livello governativo nella fase di recepimento, **all'interno della programmazione commerciale l'operatività delle grandi e medie strutture di vendita, le attività di distribuzione carburanti, il commercio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e**

bevande, le rivendite di giornali e riviste, comportano la necessità di mantenere in capo agli Enti pubblici la definizione di modalità di programmazione tali da garantire assetti equilibrati dal punto di vista urbanistico, ambientale, infrastrutturale, di sicurezza stradale, di vivibilità sociale, che non compromette in alcun modo il rispetto della libertà di stabilimento, di circolazione e di esercizio dell'attività commerciale nel mercato interno.

Ovviamente non si può negare che mantenere un rapporto di equilibrio tra programmazione e liberalizzazione nel commercio non è semplice.

Se alcune attività sono state liberalizzate (esercizi di vicinato, forme speciali di vendita, commercio su aree pubbliche in forma itinerante) ed altre sono state molto semplificate (somministrazione di alimenti e bevande), le maggiori criticità sono riscontrabili in materia di medie e grandi strutture di vendita.

Si tratta di evitare di incorrere nella previsione di *“requisiti consistenti in restrizioni quantitative o territoriali sotto forma di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori”* (art. 15, comma 2, lett. a) Direttiva).

Nel Decreto di recepimento, la formula utilizzata in materia di programmazione (sia per i pubblici esercizi che per il commercio su aree pubbliche) consiste nel *“divieto di criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite ... e presenza di altri operatori ...”*. A questo proposito si veda l'art. 14, comma 1, punto 5) della Direttiva secondo cui tale divieto non concerne *“i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale”*, tra cui far rientrare esplicitamente la tutela dell'ambiente urbano. Circa poi il concetto di

“verifica di natura economica” la qualifica “una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un’autorizzazione”.

La programmazione della grande distribuzione deve trovare la sua motivazione nel perseguimento di un interesse di carattere generale, che è quello di garantire, sul territorio, la presenza di tutte le tipologie distributive, senza consentire il determinarsi di situazioni di monopolio a favore di nessuna di esse.

Va anche evidenziato che il regime autorizzativo e la programmazione ad esso collegata sono da ritenersi conformi al principio di proporzionalità, in quanto forme diverse di controllo a posteriori non sarebbero idonee a preservare la tutela effettiva dell’interesse generale che, ai sensi dell’art. 4, punto 8) della Direttiva, si sostanzia nella tutela dei consumatori (che in questo modo hanno a disposizione diverse forme distributive, ciascuna con le sue caratteristiche ed elementi positivi), ma anche nella protezione dell’assetto territoriale e dell’ambiente, compreso quello urbano, da fenomeni di desertificazione commerciale o da una proliferazione incontrollata di grandi strutture di vendita.

La compresenza sul territorio di tutte le tipologie distributive viene perseguita, oltre che con la previsione di requisiti qualitativi e di limitazioni all’insediamento delle grandi strutture di vendita collegate ad esigenze di tutela del territorio, anche attraverso altri strumenti quali la promozione della costituzione dei centri commerciali naturali e la valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici e di tradizione.

Diversamente, quando i motivi imperativi di interesse generale sopra richiamati non sussistono, anche il Consiglio di Stato ha di recente ribadito che (ai sensi dell’art. 3 l. 248/2006) *“limitazioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino*

su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda. I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero gioco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area”.

La disposizione prevista nella L.248/2006 sembra pertanto limitata al caso di fissazione di soglie predeterminate antitrust mentre non mette in discussione le altre possibili linee di programmazione adottate dalle regioni.

L.R. 24/2015: IL CODICE DEL COMMERCIO

L'approvazione del nuovo “Codice del Commercio”, L.R. 24/2015, da parte della Regione Puglia giunge a conclusione di tale complessa evoluzione normativa.

La *ratio* del legislatore, come anticipato precedentemente, è quella di unificare tutta la normativa vigente relativa alle diverse attività commerciali all'interno di un unico documento. La legge recepisce le novità introdotte a livello comunitario in materia di liberalizzazione delle attività commerciali e dei servizi, restituendo però ai comuni, nell'art.12, compiti specifici di indirizzo e programmazione.

Le **finalità** perseguite dalla nuova legge regionale n.24/2015 sono:

- la tutela dei consumatori;
- il contenimento dei prezzi;
- lo sviluppo della rete distributiva;

- l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali;
- il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale;
- la conservazione e rivitalizzazione della funzione commerciale all'interno dei centri storici nelle aree urbane;
- l'articolazione di un servizio di prossimità nelle aree periferiche e di nuova urbanizzazione;
- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree rurali, montane e nei comuni minori, con particolare riferimento a quelle con minore dotazione di servizio;
- la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese;
- la predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;
- la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra le Regioni, le Province e i Comuni;
- l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale.

L'art. 4 della L.R. 24/2015 classifica le strutture commerciali in base al settore merceologico di appartenenza distinguendo tra:

- **settore alimentare che consente anche la vendita di prodotti non alimentari** (il vecchio settore alimentare e misto);

- **settore non alimentare che consente la vendita di soli prodotti non alimentari.**

Nell'ambito del settore non alimentare vengono distinti, ai fini della definizione dell'impatto urbanistico e dei relativi standard (art.16, comma 3) tre diversi settori:

- a) **beni per la persona:** comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle di esercizi specializzati;
- b) **altri beni a basso impatto urbanistico:** comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
- c) **altri beni:** comprendenti tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere a) e b).

Nella stessa legge (art.16 comma 3) vengono dettate norme in materia di **tipologia dimensionale** degli esercizi commerciali e di

modalità insediativa, definendo, in pratica, gli elementi caratterizzanti la programmazione comunale.

Le **tipologie dimensionali** degli esercizi commerciali sono le seguenti:

- a) **esercizi di vicinato**: con superficie di vendita fino a 250 mq;
- b) **medie strutture di vendita**: con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate:

TIPOLOGIA DIMENSIONALE	DIMENSIONE SUPERFICIE DI VENDITA
M1 medie strutture di livello locale	Da 251 fino a 600 mq
M2 medie strutture intermedie	Da 601 a 1.500 mq
M3 medie strutture attrattive	Da 1501 a 2500 mq

- c) **grandi strutture di vendita**: con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate:

TIPOLOGIA DIMENSIONALE	DIMENSIONE SUPERFICIE DI VENDITA
G1 grandi strutture inferiori	Da 2.501 a 4.500 mq
G2 grandi strutture superiori	Da 4.500 mq. fino a 15.000 mq

Le **modalità insediative** degli esercizi commerciali sono le seguenti:

- a) **strutture isolate**: esercizi che non condividono spazi,

accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;

b) **centro commerciale**: costituito da un'insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato;

c) **area commerciale integrata**: un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali.

d) **parco permanente attrezzato**: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture.

Il comma 10 dell'art. 16 precisa, inoltre, che sono definiti di **interesse locale i centri commerciali** che hanno una superficie di vendita massima di metri quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore alla categoria M3 e sono programmati dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.

L'art.17 del Codice del Commercio disciplina, poi, le modalità di apertura, trasferimento e ampliamento delle diverse tipologie di esercizi commerciali (vicinato, media o grande struttura di vendita), ma ad ogni modo il Codice rimanda, già nell'art. 3, anche ad una serie di regolamenti attuativi da approvare successivamente. Nelle

more dell'approvazione di tali regolamenti, restano in vigore i regolamenti vigenti, come previsto dall'art.64 "Disposizioni transitorie e finali". Al momento sono stati approvati il Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2017 relativo ai criteri e alle procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche e il recentissimo Regolamento Regionale n.11 del 10 settembre 2018 relativo ai requisiti per l'insediamento di medie e grandi strutture e strumenti di programmazione.

IL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

Gli strumenti comunali di programmazione ed incentivazione sono disciplinati dall'art. 12 della L.R. n. 24/2015 che individua con precisione le competenze e gli obblighi dei comuni. Tale articolo, infatti, dispone che i comuni si dotino, *"attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati"*, del **DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO** con i seguenti contenuti minimi:

a) *un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da:*

1. *una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;*

2. la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
- b) **una valutazione dei problemi del commercio**, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita; che contiene un'analisi della Rete commerciale esistente, un'analisi delle possibilità di insediamento di nuove strutture commerciali e l'individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo;
- c) **l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo** di cui all'articolo 13;
- d) **le linee di intervento** per la soluzione delle criticità individuate.

Il comune definisce, pertanto:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per **le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale**, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;
- b) **gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio** definiti all'articolo 13;
- c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle **attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite di giornali e riviste e di distributori di carburante**;
- d) i **parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche**

costituiti da:

1. *le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;*
 2. *le eventuali determinazioni di carattere merceologico;*
 3. *la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;*
 4. *la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;*
 5. *le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;*
 6. *le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;*
 7. *le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;*
- e) *i comuni emanano inoltre **regolamenti per le fiere e i mercati** contenenti:*

1. *la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;*
 2. *le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;*
 3. *le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;*
 4. *le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;*
 5. *le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;*
 6. *le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;*
- f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria:*
1. *l'approvazione del regolamento di cui alla lettera d).*

L'art. 13 del Codice del Commercio definisce poi i possibili **strumenti di promozione del commercio** che il Comune all'interno del Documento Strategico può scegliere di mettere in campo per quelle zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio, individuate anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali.

In particolare il comune, in relazione alle problematiche individuate e alle zone di territorio comunale da sottoporre a misure di incentivo, può:

- a) promuovere la creazione di **distretti urbani del commercio**;*
- b) attivare **progetti di valorizzazione commerciale**;*
- c) individuare **strumenti di promozione di servizi di prossimità**.*

In un contesto di evoluzioni e dinamiche globali, un documento di questo tipo è lo strumento utile per gestire il cambiamento, dal momento che i processi d'acquisto, di consumo, la domanda, l'offerta, gli spazi, i tempi, le modalità risentono delle evoluzioni socio-economiche di un territorio in movimento.

Il **documento strategico del commercio** si presenta quindi come un piano di riqualificazione e sviluppo del commercio, diventando strumento di studio, di valutazione e di promozione del Comune; è lo strumento operativo che trasforma le strategie in soluzioni ed opportunità. Il recente Regolamento Regionale n.11/2018 dettaglia ulteriormente le indicazioni ai Comuni per la redazione del presente documento.

SENTENZA CORTE N.239/2016 E MODIFICHE AL CODICE DEL COMMERCIO (L.R. 12/2018)

Il periodo di prima applicazione del Codice del Commercio pugliese è coinciso con l'approvazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, nota come "riforma Madia" intervenuta in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, dettando nuove disposizioni di semplificazione amministrativa. La riforma è stata poi accompagnata da diversi decreti attuativi (d.Lgs n.126/2016 e d.Lgs n.222/2016) e da accordi approvati in sede di Conferenza Unificata per l'utilizzazione di una modulistica univoca (4 maggio 2017 e 6 luglio 2017).

In tale quadro normativo, nazionale e regionale, è intervenuta poi con **sentenza n.239 dell'11/11/2016 la Corte Costituzionale** che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcuni commi del Codice del Commercio in quanto introdurrebbero limitazioni al libero espletarsi dell'attività d'impresa, restringendo i principi di libera concorrenza e limitando l'impianto di liberalizzazione previsto dalle normative nazionali.

Nello specifico, la Corte Costituzionale è intervenuta sul comma 4 dell'articolo 9 e sul comma 7, lettere a) e c), dell'articolo 13 in materia di limiti nell'orario di apertura dei negozi e divieto di vendita di particolari merceologie o settori merceologici; e soprattutto, per la rilevanza che comporta nell'ambito della pianificazione commerciale, **ha dichiarato l'incostituzionalità dei commi 3 e 4 dell'articolo 17 che prevedono il regime dell'autorizzazione per le medie e grandi strutture**. In particolare la Corte osserva che *“la previsione di un tale provvedimento autorizzatorio, a maggior ragione se di contenuto indefinito e rimesso sostanzialmente alla discrezionalità dell'amministrazione, contraddice esplicitamente i principi di semplificazione e liberalizzazione stabiliti dall'art.19 della legge n.241 del 1990 – secondo cui la Scia è sostitutiva di ogni atto di autorizzazione e licenza anche per l'esercizio di un'attività commerciale – e dagli artt. 31 e 34 del d.l. n.201 del 2011, che hanno affermato la libertà di apertura, accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche, abolendo le autorizzazioni espresse e i controlli ex ante, con la sola esclusione degli atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, posti a tutela di specifici interessi pubblici costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento dell'Unione Europea, secondo quanto stabilito dalla Direttiva n.2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno, e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità.”*

La Regione Puglia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, è intervenuta con un'apposita **Deliberazione della Giunta Regionale, n.2019 del 13/12/2016**, con la quale fa il punto della situazione sullo stato dell'arte normativo dopo tale sentenza fornendo anche prime indicazioni operative di applicabilità.

Secondo la Regione, sostanzialmente la Corte ha osservato che nel Codice del Commercio non sarebbero sufficientemente definite le ragioni di interesse e proporzionalità che renderebbero necessaria l'autorizzazione, piuttosto che la formula più semplificata della Scia. La Regione tuttavia non condivide tale impostazione, sostenendo viceversa che il provvedimento autorizzatorio previsto dal Codice del Commercio *"non è di contenuto indefinito né è rimesso sostanzialmente alla discrezionalità dell'amministrazione"*, come afferma la sentenza, ma chiarito negli artt.11, 12 e 13 del Codice. Per altro la disposizioni transitorie e finali dell'art. 64 richiamano la validità delle disposizione regolamentari fissate con i R.R. 7/2009 e R.R. 27/2011 che fanno riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa ex art.41 Cost., all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.

La Regione sottolinea inoltre come la Corte, che non ha accolto l'impugnativa dello Stato in merito all'art.18 inerente la pianificazione territoriale e urbanistica, nel punto 6 della sentenza *"non ha mancato di sottolineare che l'art.31 del dl. n. 201 del 2011 consente di introdurre limiti alla apertura di nuovi esercizi commerciali per ragioni di tutela dell'ambiente <ivi incluso l'ambiente urbano> e*

attribuisce alle Regioni la possibilità di prevedere <anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali>. La dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata in quel caso si radica nella assolutezza del divieto stabilito dalla norma regionale e, in definitiva, nella sua sproporzione rispetto alle finalità perseguite..” Ad ogni modo “va osservato che la previsione di zonizzazioni commerciali negli strumenti urbanistici generali e di piani attuativi per gli insediamenti più grandi, rientra proprio in quegli spazi di intervento regionale che lo stesso legislatore statale, con il citato art. 31 del decreto legge n.201 del 2011, ha salvaguardato a condizione che, come è possibile e doveroso fare, la zonizzazione commerciale non si traduca nell’individuazione di aree precluse allo sviluppo di esercizi commerciali in termini assoluti e che le finalità del <dimensionamento della funzione commerciale> e dell’<impatto socioeconomico>, siano volte alla cura di interessi di rango costituzionale, indicati nella medesima disposizione e che risultano coerenti con quelli dichiaratamente perseguiti dalla impugnata legge regionale n.24 del 2015 (art.2, richiamato esplicitamente dall’art.18)”.

La Corte, quindi, ha riconosciuto legittime le finalità del “dimensionamento della funzione commerciale” e “impatto socio-economico” volti alla cura di interessi di rango costituzionale richiamate nell’articolo 2 del Codice, su cui si basano gli atti di programmazione regionale e comunale. Pertanto la Regione ritiene che se la legge regionale avesse riportato l’espresso riferimento a tali principi, piuttosto che un implicito richiamo, l’articolato oggetto di impugnativa sarebbe stato considerato legittimo, in analogia a quanto deciso per l’art. 18 della L.24/2015.

Tale convincimento regionale appare confermato dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del **Decreto Legislativo n.222 del 25/11/2016** che, nell'art.2 comma 1 e nella Tabella A allegata, **stabilisce i regimi amministrativi delle varie attività, confermando che l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle medie e grandi strutture di vendita sono assoggettati ad autorizzazione** e confermando, altresì, che per le grandi superfici di vendita si debba esprimere la conferenza di servizi regionale.

Pertanto, la Regione ha ritenuto che la correttezza dell'impianto generale del Codice del Commercio venisse confermata, pur nella necessità di alcune precisazioni e specificazioni alla luce della sentenza della Corte e del decreto legislativo 222/2016.

Allo stesso modo la Regione, al fine di evitare "autonome" applicazioni della norma o libere interpretazioni della sentenza, ha ritenuto anche di dare alcune indicazioni operative che siano valide fino al completamento delle procedure di modifica e aggiornamento della L.R. 24/2015. Durante questa fase di transizione, **per le parti dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte Costituzionale, può considerarsi immediatamente applicabile la corrispondente normativa statale** (il già citato D.Lvo 222/2016 e il D.Lvo 114/98), che come detto prima, nel caso delle medie e grandi strutture di vendita, prevede il regime dell'autorizzazione. La sentenza della Corte ha, inoltre, dichiarato anche l'incostituzionalità dell'articolo 45 della L.R. 24/2015, che fra l'altro imponeva il prodotto eco-compatibile per i nuovi impianti di carburante, ritenendo non ammissibile tale onere solo a carico dei nuovi impianti. Su questo argomento lo Stato è poi intervenuto con il decreto n.257 del 16 dicembre 2016, attuativo della direttiva

comunitaria 2014/94/UE, nota come direttiva DAFI, che fissa l'obbligo di realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi per tutti gli impianti sulla rete stradale e autostradale. Ad ogni modo, sebbene la sentenza della Corte riguardasse esclusivamente l'obbligo, stabilito al comma 1 dell'art.45, di dotazione del prodotto eco-compatibile per i nuovi impianti, la dichiarazione di illegittimità è riferita all'intero art.45 per il quale la Regione riporta, nell'allegato alla proposta di DGR AEC/DEL/2016/00027, la corrispondente normativa statale applicabile.

Tale fase di transizione normativa successiva alla sentenza della Corte è poi terminata con l'approvazione da parte della Regione Puglia della L.R. 9 aprile 2018, n.12, *"Modifiche alla legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio)"* che ha adeguato la legge regionale alle disposizioni della Legge Madia e dei relativi decreti legislativi n.126/2016 e n.222/2016, e al decreto legislativo n.257/2016 in merito alla direttiva comunitaria sulle infrastrutture per i combustibili alternativi.

IL COMUNE DI ANDRANO

TERRITORIO E DATI SOCIO-DEMOGRAFICI

Andrano è un comune rivierasco del Salento sud-orientale. Il territorio comunale comprende la frazione di Castiglione e la marina di Andrano ed è compreso fra 0 e 110 metri s.l.m., con un'escursione altimetrica di 110 metri. Dall'ottobre 2006, parte del territorio comunale di Andrano rientra nel Parco Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, istituito dalla Regione Puglia allo scopo di salvaguardare la costa orientale del Salento, ricca di pregiati beni architettonici e di importanti specie animali e vegetali. Andrano è la sede del Parco. Confina a nord con i comuni di Spongano e Diso, ad est con il mar Adriatico, a ovest con i comuni di Montesano Salentino e Surano, e a sud con il comune di Tricase, polo attrattivo dell'area nell'ambito commerciale e dei servizi.

La popolazione residente del comune di Andrano è di **4.772 abitanti** (dato Istat del 1 Gennaio 2017), con la seguente distribuzione per sesso.

TOTALE RESIDENTI	4.772	100%
MASCHI	2.277	47,7%
FEMMINE	2.495	52,3%

Ricostruendo il trend della popolazione residente nel comune degli ultimi quindici anni, si nota come a partire dal 2002 fino al 2016 ci sia stato un leggero ma costante decremento: complessivamente nell'ultimo quindicennio la popolazione residente di Andrano ha fatto

registrare un decremento del -7,03%, quantificabile in una variazione negativa di 361 residenti in meno rispetto al 2002.

Anno		Residenti	Var. assoluta	Var. %
31-dic	2002	5.133	0	0,00%
31-dic	2003	5.116	-17	-0,33%
31-dic	2004	5.153	+37	+0,72%
31-dic	2005	5.118	- 35	-0,68%
31-dic	2006	5.095	-23	-0,45%
31-dic	2007	5.094	-1	-0,02%
31-dic	2008	5.049	- 45	-0,88%
31-dic	2009	5.049	0	0,00%
31-dic	2010	5.027	-22	-0,44%
31-dic	2011	4.962	-65	-1,29%
31-dic	2012	4.993	+31	+0,62%
31-dic	2013	4.951	- 42	-0,84%
31-dic	2014	4.901	-50	-1,01%
31-dic	2015	4.871	-30	-0,61%
31-dic	2016	4.772	-99	-2,03%
Totale 2002/2016			-361	-7,03%

Nella tabella successiva, affianchiamo ai dati relativi al numero dei residenti quelli relativi ai nuclei familiari presenti sul territorio comunale. Paradossalmente, nonostante ci sia una diminuzione della popolazione residente, dal 2002 al 2016, notiamo un lieve aumento del numero di nuclei familiari. E' tuttavia interessante evidenziare il fatto che i nuclei familiari aumentino negli anni, ma al contempo questi siano sempre meno numerosi; infatti, seppur con una variazione molto lieve, il dato della media di componenti per famiglie scende da 2,91 nel 2003 a

2,60 a fine 2016. Tale trend è ovviamente collegato a quello del graduale invecchiamento della popolazione.

Anno		Residenti	Numero Famiglie	Media componenti per famiglie
31-dic	2003	5.116	1.758	<u>2,91</u>
31-dic	2004	5.153	1.772	<u>2,91</u>
31-dic	2005	5.118	1.776	<u>2,88</u>
31-dic	2006	5.095	1.782	<u>2,86</u>
31-dic	2007	5.094	1.808	<u>2,81</u>
31-dic	2008	5.049	1.812	<u>2,78</u>
31-dic	2009	5.049	1.833	<u>2,75</u>
31-dic	2010	5.027	1.838	<u>2,73</u>
31-dic	2011	4.962	1.837	<u>2,70</u>
31-dic	2012	4.993	1.845	<u>2,67</u>
31-dic	2013	4.951	1.844	<u>2,66</u>
31-dic	2014	4.901	1.837	<u>2,65</u>
31-dic	2015	4.871	1.841	<u>2,64</u>
31-dic	2016	4.772	1.835	<u>2,60</u>

Scorporiamo ora il dato totale dei residenti in tre macro-categorie anagrafiche statisticamente rilevanti: giovani (da 0 a 14 anni), popolazione in età attiva (15-64) e anziani (65 e più).

Anno		Totale Residenti	0-14 anni	15-64 anni	65 + anni	ETA' MEDIA
31-dic	2003	5.116	787	3.359	970	<u>41,0</u>
31-dic	2004	5.153	799	3.347	1.007	<u>41,2</u>
31-dic	2005	5.118	775	3.335	1.008	<u>41,7</u>
31-dic	2006	5.095	752	3.316	1.027	<u>42,1</u>
31-dic	2007	5.094	715	3.351	1.028	<u>42,4</u>
31-dic	2008	5.049	681	3.332	1.036	<u>42,9</u>

31-dic	2009	5.049	670	3.345	1.034	<u>43,2</u>
31-dic	2010	5.027	669	3.317	1.041	<u>43,4</u>
31-dic	2011	4.962	651	3.252	1.059	<u>43,8</u>
31-dic	2012	4.993	624	3.292	1.077	<u>44,1</u>
31-dic	2013	4.951	602	3.249	1.100	<u>44,5</u>
31-dic	2014	4.901	587	3.182	1.132	<u>45,0</u>
31-dic	2015	4.871	574	3.141	1.156	<u>45,4</u>
31-dic	2016	4.772	543	3.047	1.182	<u>45,9</u>
Var. 2003/2016		<u>-344</u>	<u>-244</u>	<u>-312</u>	<u>+212</u>	<u>+4,9</u>
Var. % 2003/2016		<u>-6,72%</u>	<u>- 31%</u>	<u>-9,28%</u>	<u>+21,86%</u>	<u>+11,95%</u>

Abbiamo già visto come il dato totale dei residenti sia lentamente e gradualmente calato nel periodo di tempo preso in considerazione (2002-2017), con un saldo totale negativo del -6,72%.

E' interessante però confrontare tale dato con quello delle tre macrocategorie suddette: vediamo come a fronte di una sostanziosa decrescita della popolazione giovane (-31%) e, seppur meno marcata della precedente, anche della popolazione adulta (-9,28%), vi sia un significativo incremento della popolazione over 65 che registra un aumento percentuale del + 21,86%. Un segno abbastanza evidente del trend piuttosto marcato di invecchiamento della popolazione. Indicativo in questo senso è anche il dato dell'età media: era 41 nel 2003 per arrivare a 45,9 a fine 2016.

Questo è nel dettaglio la distribuzione della popolazione residente per classe di età:

RESIDENTI AL 31-12-2016		
CLASSE ETA'	NUM.	%
0-4 anni	152	3,2%
5-9 anni	173	3,6%
10-14 anni	218	4,6%
15-19 anni	262	5,5%
20-24 anni	291	6,1%
25-29 anni	263	5,5%
30-34 anni	230	4,8%
35-39 anni	285	6,0%
40-44 anni	310	6,5%
45-49 anni	329	6,9%
50-54 anni	378	7,9%
55-59 anni	368	7,7%
60-64 anni	331	6,9%
65-69 anni	348	7,3%
70-74 anni	238	5,0%
75-79 anni	220	4,6%
80-84 anni	173	3,6%
85 e più anni	203	4,2%
TOTALE	4.772	100%

Chiudiamo sulle caratteristiche e i trend demografici del Comune, illustrando i dati di riepilogo relativi ad alcuni fra i principali indicatori socio-demografici.

- **Indice di vecchiaia:** il rapporto percentuale fra il numero degli over 65 ed il numero dei giovani fino a 14 anni;
- **Indice di dipendenza strutturale:** il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 e 65+) su quella attiva (15-64);
- **Indice di natalità (x 1000 ab.):** il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti;

- **Indice di mortalità (x 1000 ab.):** il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza totale	Indice di natalità	Indice di mortalità
2002	116,9	52,0	8,2	9,0
2003	121,2	51,8	8,8	9,2
2004	123,3	52,3	9,0	8,0
2005	126,0	54,0	5,6	8,4
2006	130,1	53,5	9,0	9,4
2007	136,6	53,6	6,9	10,2
2008	143,8	52,0	6,1	10,1
2009	152,1	51,5	5,7	9,3
2010	154,3	50,9	9,9	9,7
2011	155,6	51,6	6,0	10,6
2012	162,7	52,6	7,2	11,0
2013	172,6	51,7	6,8	9,9
2014	182,7	52,4	7,7	10,2
2015	192,8	54,0	6,3	10,0
2016	201,4	55,1	5,0	13,1

L'**età media** dei residenti nel comune di **Andrano**, come già visto precedentemente, è di **45,9** anni, in graduale e costante aumento. Anche il dato dell'indice di vecchiaia fotografa chiaramente questo trend: **nel comune di Andrano ogni 100 giovani (fino a 14 anni), ci sono ben 201,4 cittadini over 65**, un dato significativo e largamente superiore al dato di quindici anni fa (116,9), segno di una chiara dinamica di invecchiamento della popolazione residente. In altre parole, ad Andrano per ogni under 14 ci sono più di due anziani.

Il dato dell'indice di dipendenza strutturale (il carico sociale ed economico della popolazione non attiva su quella attiva) tocca quota 55,1: significa che **ad Andrano ci sono 55,1 individui a carico per ogni 100 che lavorano**. Un dato su cui chiaramente è molto preponderante il peso della popolazione più anziana, rispetto a quella giovane.

Il confronto fra il tasso di natalità e il tasso di mortalità nel comune chiude il cerchio: a conferma di quanto appena sostenuto e documentato possiamo notare come negli anni il tasso di natalità sia diminuito (da 8,2 del 2002 a 5,0 nel 2016) e viceversa quello di mortalità sia aumentato (da 9,0 del 2002 a 13,1 nel 2006), un dato anch'esso inesorabilmente collegato con la composizione sempre più adulta e anziana della popolazione.

FLUSSI TURISTICI

Andrano è uno dei 27 comuni rivieraschi della provincia di Lecce. Nonostante tale status lo ponga naturalmente fra i comuni di rilevanza turistica, secondo i dati ufficiali di PugliaPromozione relativi all'anno 2017 il comune di Andrano ha fatto registrare "solo" 409 arrivi (persone fisiche) e 1.958 presenze (numero di pernottamenti complessivi) nelle proprie strutture ricettive. Un dato che, su scala provinciale, lo pone, rispettivamente per arrivi e presenze, al 57° e al 53° posto fra i comuni salentini, ma che inevitabilmente riguarda solo i turisti che sono transitati nelle 7 strutture ricettive censite da PugliaPromozione, prevalentemente B&b familiari, che esprimono complessivamente solo 24 camere e 52 posti letto disponibili.

Chiaramente, però, il dato ufficiale di “arrivi e presenze negli esercizi ricettivi” rappresenta solo una parte degli arrivi e presenze “reali”, quelli che sfuggono al monitoraggio statistico degli enti istituzionali perché passano dal mercato sommerso degli alloggi in affitto, dall’ospitalità presso amici e conoscenti, senza considerare anche il fenomeno del turismo di ritorno, dei salentini residenti fuori che tornano “per vacanza” nel proprio territorio.

La quota sommersa dei flussi turistici è particolarmente rilevante in tutto il territorio (pugliese e salentino), tanto che la Regione Puglia e PugliaPromozione da anni cercano di stimare e quantificare tale quota sommersa con indagini specifiche, condotte incrociando il dato dei residenti con quello dei rifiuti solidi urbani e, più recentemente, con i big data (celle telefoniche ed internet).

In particolare il recente report “Destinazione Puglia- Oltre il Turismo che non appare” pubblicato sul sito di PugliaPromozione e condotto sui dati 2015 e 2016 ha stimato per la provincia di Lecce un moltiplicatore di 5,7: ciò significa che per provare a stimare i numeri reali dei flussi turistici sarebbe necessario moltiplicare i numeri ufficiali per 5,7. Per ogni presenza censita, ce ne sono oltre cinque non censite.

Nello studio tale moltiplicatore è stato calcolato anche su base comunale e sempre nel medesimo studio il moltiplicatore stimato per il comune di Andrano è stato di 38,9 nel 2015 e di 38,5 nel 2016, un dato significativamente superiore a quello medio provinciale (5,7). Complessivamente il comune di Andrano è al 25° posto in Puglia e al 7° nella sola provincia di Lecce nella speciale graduatoria di tale moltiplicatore, segno che la dimensione sommersa e diffusa della ricettività andranese moltiplica in maniera significativa il dato ufficiale

Istat di arrivi e presenze. Nel comune, pertanto, fronte di un dato ufficiale di 1.542 presenze nel 2015 e 1.681 presenze nel 2016, si stima ci siano state, rispettivamente, 60.060 e 64.803 presenze reali.

LO SCENARIO URBANISTICO

Il comune di Andrano è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG), approvato in via definitiva dalla Regione Puglia con delibera di Giunta n. 353 del 21 marzo 2006, pubblicata sul BURP n. 46 del 12.04.2006.

La ricognizione dello strumento urbanistico vigente si concentra in particolare sulle Norme Tecniche di Attuazione che integrano gli elaborati grafici del PRG e il Regolamento Edilizio, disciplinando qualsiasi intervento che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, ovvero realizzazione di servizi, infrastrutture o mutamento delle destinazioni d'uso.

Lo strumento urbanistico, al fine di raggiungere attraverso la gestione degli interventi sul territorio un rapporto equilibrato tra servizi ed insediamenti, fissa gli standard minimi di spazi per servizi ed attrezzature pubbliche che devono essere assicurati, fra le altre cose, in rapporto alle strutture produttive commerciali e direzionali.

In particolare per insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale o simili (zone D) devono essere destinate le seguenti quantità minime di spazi:

- per spazi verdi liberi attrezzati ed attrezzature a servizio delle zone stesse mq.10 ogni 100 mq. di superficie fondiaria SF;

- per spazi di sosta e di parcheggio pubblico (esclusa la sede viaria) mq. 5 ogni 100 mq. di superficie fondiaria SF.

Per le aree commerciali, alberghiere, direzionali e simili devono essere destinate le seguenti quantità minime di spazi pubblici:

- per spazi di verde pubblico, liberi ed attrezzati: mq. 40 ogni 100 mq. di superficie lorda SL;
- per spazi di sosta e parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie ed in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della legge n.765/'67): mq.40 di parcheggio ogni 100 mq. di superficie lorda SL.

Per quanto concerne i parcheggi, ai sensi dell'art.18 della legge 765/'67, come modificato dall'art.2 della legge 24/03/89 n.122, nelle nuove costruzioni o ricostruzioni devono essere riservate aree per parcheggi privati nelle seguenti misure minime:

- per le aree industriali, magazzini, laboratori artigianali e simili: mq. 10,00 ogni 100,00 di superficie fondiaria SF;
- per le aree commerciali con superficie di vendita di mq. 400,00: mq. 150,00 ogni 100,00 di superficie utile di vendita SU, salvo maggiore quantità fissata da leggi e regolamenti nazionali e regionali, inerenti la grande distribuzione;
- per le aree direzionali, commerciali (con superficie di vendita minore di mq.400) e simili: mq. 40,00 ogni 100,00 di superficie lorda SL;
- per aree alberghiere, sanitarie e simili: n.1 posto auto ogni due camere e comunque non meno di mq.25,00 ogni 100,00 mq. di SU;
- per teatri, cinematografi, ristoranti e simili: mq. 80,00 ogni 100,00 di superficie utile SU.

In relazione alle aree a parcheggio, il PRG prevede anche, in caso di provata impossibilità di destinare nell'ambito dell'area di intervento le aree per parcheggi, sia in superficie che interrati, nella misura innanzi stabilita, che queste possano essere in tutto o in parte reperite anche su aree esterne a quelle d'intervento comunque contenute entro un raggio di percorrenza non superiore a m.100 e risultare vincolate a tale destinazione da trascrivere nei Registri della proprietà immobiliare.

Il PRG suddivide, poi, il territorio comunale in zone omogenee allo scopo di individuare per ciascuna di esse le destinazioni, di disciplinarne gli interventi e le trasformazioni e di stabilirne i vincoli, in base alla L.R. 56/80 ed alle altre disposizioni legislative vigenti in materia di uso e tutela del territorio.

Il PRG stabilisce per ogni zona le destinazioni d'uso ammesse, quelle vietate e le eventuali norme transitorie relativamente a destinazioni attuali non compatibili con le previsioni del PRG. Mutamenti nella destinazione d'uso dei suoli, dei fabbricati, delle varie parti dei fabbricati rispetto a quelle in atto al momento dell'entrata in vigore del PRG devono essere indicati negli strumenti urbanistici attuativi e nelle concessioni edilizie corrispondenti.

In tale riepilogo della zonizzazione comunale, ci concentreremo soprattutto sulle destinazioni d'uso di natura commerciale consentite all'interno di ciascuna zona.

ZONE A: RESIDENZIALI DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DI INTERESSE AMBIENTALE

Nel comune di Andrano sono classificate zona A il centro storico di Andrano e di Castiglione, gli isolati ad esso limitrofi e le parti del territorio comunale interessate da agglomerati, semplici nuclei o isolati, complessi edilizi o edifici isolati, che, per le loro caratteristiche specifiche o per quelle relative all'impianto urbanistico, presentano interesse storico, artistico o ambientale, nonché le aree circostanti che possono considerarsi parte integranti di essi. Di tali zone il PRG prevede la salvaguardia fisico-morfologica relativa all'aspetto architettonico, la salvaguardia funzionale, relativa alle destinazioni d'uso e la salvaguardia sociale relativa alla permanenza delle fasce sociali presenti ed alle loro attività. Tali zone sono così distinte:

A1 Centro storico:

comprende l'ambito urbano costituito dai due Centri Storici di Andrano e Castiglione, oltre ad alcuni immobili di notevole pregio storico-architettonico estranei a tali ambiti, inseriti nel più recente tessuto urbano. Gli interventi urbanistici ed edilizi nel centro storico sono finalizzati al mantenimento e ripristino degli specifici caratteri architettonici ed ambientali, al mantenimento della popolazione insediata nella sua pluralità sociale con la riqualificazione delle funzioni residenziali e al mantenimento e sviluppo delle attività culturali e ricreative, del commercio al dettaglio e dell'artigianato non nocivo.

A2 Zona di interesse ambientale:

comprende i tessuti edilizi sviluppati prevalentemente dagli inizi del secolo fino agli anni '50, in adiacenza di quelli inclusi nella zona A1, che per le ricorrenti caratteristiche tipologiche e costruttive e per le correlazioni di impianto urbanistico con il Centro Storico, costituiscono

una zona urbana intermedia con le espansioni più recenti, da salvaguardare. Per gli edifici che rientrano nelle zone A.2 sono ammesse le destinazioni d'uso consentite per le zone B1.

A3 Edifici di interesse storico-artistico ed ambientale

sono gli edifici e i complessi edilizi civili e religiosi di valore storico, artistico ed ambientale esterni al Centro storico e soggetti o proposti a vincolo di tutela ai sensi della D.Lgs 42/2004, *e succ. modificazioni ed integrazioni*. Gli edifici di interesse ambientale comprendono le costruzioni e le masserie con tipologie diverse esistenti nel territorio comunale all'esterno del perimetro del centro storico, che costituiscono testimonianze storico-culturali legate alla struttura urbana e all'organizzazione del territorio agricolo. Per essi è prescritta la conservazione delle destinazioni d'uso, produttive e residenziali, legate alle attività agricole o delle destinazioni originarie ove queste costituiscano una utilizzazione attualmente fruibile. Per le masserie possono essere consentite anche destinazioni per servizi pubblici o attrezzature d'interesse collettivo, ovvero anche più specificamente turistico-ricettive o turistico-commerciali connesse allo sviluppo dell'agriturismo, a condizione che gli interventi siano attuati con le metodologie prescritte per gli interventi di restauro nel rispetto delle qualità tipologiche e costruttive degli edifici.

ZONE B: RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO

Le zone B comprendono le maglie urbane esterne alle zone A, già quasi completamente impegnate da edifici a carattere residenziale, e le altre aree del territorio comunale interessate dalla più recenti espansioni

residenziali e le zone turistico-residenziali, per le quali sono definite dal PRG le relative organizzazioni e configurazioni urbanistiche.

In rapporto alla localizzazione, al livello di saturazione, ai caratteri edilizi ed ai conseguenti interventi ammissibili, le zone B sono ulteriormente classificate nelle tavole di zonizzazione in questo modo:

Centro urbano

B.1 - zone residenziali urbane sature

Comprendono le maglie dell'area urbana centrale sviluppatesi intorno alla zona A, completamente edificate con caratteristiche intensive e con destinazioni d'uso prevalentemente residenziali

Destinazioni d'uso commerciale consentite:

uffici privati e studi professionali; agenzie di credito e assicurazioni; commercio al dettaglio e artigianato di servizio; ristoranti, bar ed attività ricettive.

B.2 - zone residenziali esistenti urbanisticamente definite

Comprendono le aree interessate dalle più recenti espansioni a carattere prevalentemente residenziale, che risultano organizzate secondo maglie con definita configurazione urbanistica.

Destinazioni d'uso commerciale consentite:

uffici privati e studi professionali; agenzie di credito e assicurazioni; commercio al dettaglio e artigianato di servizio; ristoranti, bar ed attività ricettive.

B.3 - zone residenziali urbane di completamento

Comprendono le maglie urbane di recente formazione quasi completamente edificate, con caratteristiche edilizie semintensive e con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali il PRG prevede l'organizzazione secondo una definita sistemazione urbanistica.

Destinazioni d'uso commerciale consentite:

uffici privati e studi professionali; agenzie di credito e assicurazioni; commercio al dettaglio e artigianato di servizio; ristoranti, bar ed attività ricettive.

B.4 - zone residenziali di riqualificazione con prevalente edificazione sparsa

Comprendono aree interessate da recenti edificazioni periferiche, prevalentemente di tipo abusivo, esistenti ai margini delle maglie urbane e ricadenti in aree già tipizzate come zone agricole dallo strumento urbanistico precedente.

Destinazioni d'uso commerciale consentite:

uffici privati e studi professionali; commercio al dettaglio e artigianato di servizio; ristoranti, bar ed attività ricreative; piccole attività artigianali compatibili con la residenza.

Fascia costiera

Comprendono le aree degli insediamenti residenziali lungo la fascia costiera, per le quali dal PRG sono state definite le relative organizzazioni funzionali e sistemazioni urbanistiche in coerenza con i

criteri di salvaguardia e di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

In rapporto ai livelli saturazione, alle tipologie edilizie ed alle diverse situazioni ambientali, gli interventi ammissibili sono stati definiti nelle tavole di zonizzazione del PRG secondo le seguenti classificazioni:

B.11 - zone turistico- residenziali esistenti e di completamento

Comprendono prevalentemente gli isolati degli insediamenti costieri della "Marina di Andrano", quasi completamente edificati, costituiti sia da tipologie marginali continui a filo stradale che da edifici isolati.

Destinazioni d'uso commerciale consentite:

residenziali con piccole attività artigianali compatibili con la residenza; commercio al dettaglio; pensioni e piccoli ristoranti; pubblici esercizi ed attività ricreative.

B.12 - zone turistico-residenziali di riqualificazione

Comprendono le aree interessate da recenti insediamenti a carattere turistico-residenziale, realizzati in assenza di specifiche norme urbanistiche di zona, ubicate in prossimità del versante sud della litoranea, a ridosso del confine comunale.

Destinazioni d'uso commerciale consentite:

commercio al dettaglio; bar e piccoli ristoranti.

ZONE C: RESIDENZIALI DI NUOVO INSEDIAMENTO

Le zone C comprendono le parti del territorio comunale, comprese quelle costiere, destinate ai nuovi insediamenti residenziali, residenziali miste ad attività terziarie e direzionali, turistico-residenziali e ricettivo-alberghiere, da attuarsi mediante gli strumenti esecutivi preventivi.

ZONE C: RESIDENZIALI E MISTE DI ESPANSIONE

Le zone C – Residenziali e miste di espansione comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti di tipo residenziale, residenziale misto ad attività terziarie e direzionali, turistico-residenziale e ricettivo, individuate nelle tavole di zonizzazione del PRG, secondo comparti perimetrali territorialmente.

Nelle zone C relative ai due centri urbani sono ammesse, oltre alla destinazione residenziale, **attività commerciali ed artigianali, quest'ultime compatibili con le residenze.**

In particolare tali zone sono individuate nelle tavole di zonizzazione del PRG secondo le seguenti classificazioni:

C.1- Residenziali di espansione

C.2- Residenziali di espansione semintensive

C.3- residenziali miste ad attività commerciali e artigianali

Per queste ultime zone C.3, sono ammesse, oltre alle residenze nella misura massima del 50% del volume totale realizzabile nel comparto, **attività commerciali ed artigianali nella misura corrispondente del**

25% del volume totale realizzabile nel comparto. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni:

- agenzie di credito e assicurative
- attività direzionali e di rappresentanza
- attrezzature culturali e ricreative per lo spettacolo
- **bar, ristoranti ed esercizi pubblici.**

ZONE C: TURISTICO-RESIDENZIALI DI ESPANSIONE E TURISTICO-RICETTIVE ALBERGHIERE DEGLI INSEDIAMENTI COSTIERI

Comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti residenziali o ricettivi a carattere turistico previsti dal PRG lungo la fascia costiera della Marina di Andrano, in parte già interessate dal Piano Quadro della Marina.

Tali zone C sono individuate nelle tavole di zonizzazione del Prg secondo le seguenti classificazioni:

C.11- Turistico-residenziali di espansione

C.12- Turistico-ricettive ed alberghiere

Le **zone C11** comprendono i comparti delle zone di espansione previsti dal PRG lungo la fascia costiera dimensionati in relazione ai fabbisogni abitativi di strutture insediative e comprendenti le aree già interessate dal Piano Quadro della marina. In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenziali a carattere turistico-stagionale;

- **piccole attività artigianali compatibili con la residenza**
- **commercio al dettaglio**
- **bar, piccoli ristoranti e pubblici esercizi**

La **zona C.12** comprende il Comparto 16 degli insediamenti costieri previsti per lo sviluppo della ricettività turistica a carattere residenziale ed alberghiera. Qui sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- alberghi, motel ed altri complessi attrezzati per il soggiorno ed il turismo;
- complessi turistico-residenziali tipo residence
- pensioni, **bar, ristoranti** e servizi ed attrezzature connessi alla ricettività turistica
- sale di esposizione e convegni

ZONE D: INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Le zone D comprendono le parti del territorio comunale interessate o destinate agli insediamenti industriali, artigianali, commerciali. Comprendono le aree del territorio comunale già interessate da edifici o insediamenti destinati ad attività artigianali, alla piccola industria e alle attività commerciali e distributive, ed i nuovi comparti previsti dal PRG con tale destinazione.

In rapporto alle specifiche destinazioni ed alle modalità di intervento previste, dette aree sono individuate nelle tavole di zonizzazione del PRG secondo le seguenti classificazioni:

D.1 – Zone produttive esistenti

D.2 – Zone industriali ed artigianali previste

Le **Zone D.1** comprendono le zone già impegnate da edifici utilizzati per attività produttive e di trasformazione dei prodotti agricoli di contenute dimensioni. In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:

- impianti ed edifici artigianali e di trasformazione dei prodotti agricoli, impianti per la distribuzione dei carburanti, di piccole industrie, con i relativi servizi tecnici ed amministrativi;
- depositi e magazzini.

Le **Zone D.2** sono le aree destinate ai nuovi insediamenti produttivi di carattere artigianale ed industriale e per attività distributive e commerciali – comparto n.18. In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:

- impianti ed edifici artigianali, di piccole industrie, con relativi servizi tecnici ed amministrativi;
- **centri commerciali e grandi magazzini al dettaglio e all'ingrosso** con relativi servizi tecnici e amministrativi
- depositi e magazzini

ZONE E: DESTINATE AD USO AGRICOLO O DI TUTELA AMBIENTALE

Le zone E comprendono le parti del territorio interessate o destinate alla produzione agricola, differenziate in rapporto alla presenza o meno di colture arboree od in relazione ai loro caratteri morfologici o ambientali, che diano luogo ad interventi di tutela e salvaguardia paesaggistica, naturalistica o ecologica. Comprendono le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo delle attività e produzione agricola, nonché alla conservazione e alla tutela dell'ambiente. Su tali zone non sono consentiti interventi che risultino in contrasto con tale finalità o, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo e costiero o che alterino l'equilibrio ecologico.

In rapporto ai caratteri della produzione e dell'ambiente naturale, le zone agricole sono individuate nelle tavole di zonizzazione del PRG e disciplinate secondo le seguenti classificazioni:

E.1 - Zone agricole normali

E.2 - Zone agricole con prevalenti colture arboree

E.3 - Zone di tutela e salvaguardia ambientale

VARIANTE URBANISTICA COMPARTO N.6 ZONA C1

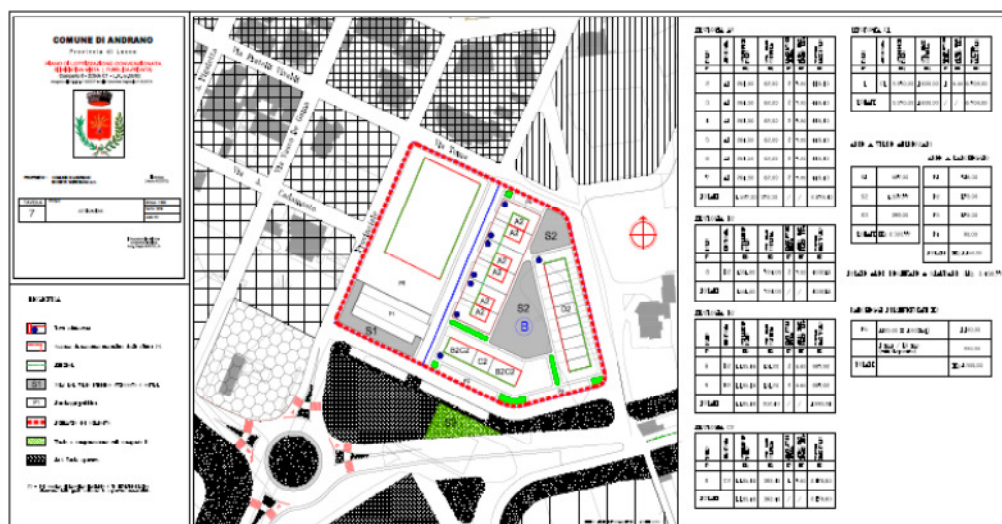
Nell'ambito della ricognizione del quadro e degli strumenti urbanistici comunali, merita menzione ai fini del presente documento strategico del commercio la recente variante urbanistica di modifica del comparto n.6 della zona C1 con inserimento di una media struttura di vendita e la relativa riadozione del piano di lottizzazione convenzionata di iniziativa mista approvate dal Consiglio Comunale di Andrano con deliberazioni n.13 e n.14 del 07-04-2017.

Tale variante al PRG ha riguardato un'area tipizzata C1 (residenziale di Espansione) comparto 6 in gran parte di proprietà comunale adiacente ad una bretella di collegamento fra le SSPP n.81, 313 e 168 a sud del paese, per la quale il comune di Andrano aveva già ottenuto la variante urbanistica di adeguamento e conseguente nuovo assetto viario di modifica di alcune zone C1-C2 e F1.5. Contemporaneamente il Comune di Andrano ha poi avviato la redazione del Piano di Lottizzazione mista zona "C1 Comparto 6", approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28 marzo 2013.

Il comparto oggetto di lottizzazione è suddiviso in due comparti: sub comparto A di proprietà privata e Sub comparto B di proprietà comunale. Sul comparto A si è resa necessaria una modifica d'uso con destinazione commerciale del piano di lottizzazione in previsione dell'insediamento di una media struttura di vendita.

Con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 16/05/2016 è stata poi adottata la Variante Urbanistica al prg per modifica del comparto n.6 della zona C1 con inserimento di una media struttura di vendita che è stata trasmessa alla Regione Puglia e per la quale è stato poi necessario

L'area oggetto di tale variante urbanistica in previsione dell'insediamento di una media struttura di vendita è collocata in una posizione particolarmente strategica, all'ingresso del centro abitato, sulla strada provinciale per Tricase e adiacente al campo sportivo, su uno snodo importante che collega Andrano con la marina senza passare dal centro abitato e con la 275 verso Castiglione. Si tratta di un'area su cui l'Amministrazione aveva già previsto l'insediamento di una struttura di medie dimensioni e che pertanto naturalmente si può configurare come una polarità commerciale del comune.



L'OFFERTA COMMERCIALE COMUNALE

IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

QUANTIFICAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER TIPOLOGIA DIMENSIONALE					
<i>Tipologia dimensionale</i>	<i>Es.</i>	<i>% Es.</i>	<i>Tipologia dimensionale</i>	<i>MqV</i>	<i>% Mq</i>
Esercizi di Vicinato	36	<u>94,4%</u>	Esercizi di Vicinato	2.314	<u>80,5%</u>
Medie strutture vendita M1 (da 251 a 600mq)	2	<u>5,6%</u>	Medie strutture vendita M1 (da 251 a 600 mq)	560	<u>19,5%</u>
Medie strutture vendita M2 (da 601 a 1.500 mq)	0	<u>0%</u>	Medie strutture vendita M2 (da 601 a 1.500 mq)	0	<u>0%</u>
Medie strutture vendita M3 (da 1.501 a 2.500 mq)	0	<u>0%</u>	Medie strutture vendita M3 (da 1.501 a 2.500 mq)	0	<u>0%</u>
TOT. PUNTI VENDITA	38	<u>100%</u>	TOT. PUNTI VENDITA	2.874	<u>100%</u>

Sul territorio comunale di Andrano sono presenti n.38 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa: n.36 esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq.) e n. 2 medie strutture di livello locale M1 (con superficie compresa fra 251 e 600 mq.). Le due medie strutture di vendita esprimono il 19,5% del totale dei metri quadri esistenti nel comune (gli esercizi di vicinato oltre l'80%).

Non esistono, invece, sul territorio comunale Medie strutture intermedie di tipo M2 né Medie strutture attrattive di tipo M3.

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA PER SETTORE MERCEOLOGICO					
<u>Settore merceologico</u>	Es.	% Es.	<u>Settore merceologico</u>	MqV	% Mq
AM Alimentare Misto	16	<u>42,1%</u>	AM Alimentare Misto	1.328	<u>46,2%</u>
NA Non Alimentare	22	<u>57,9%</u>	NA Non Alimentare	1.546	<u>53,8%</u>
TOT. PUNTI VENDITA	38	<u>100%</u>	TOT. PUNTI VENDITA	2.874	<u>100%</u>

Scorpendo il dato per settore merceologico, troviamo una prevalenza del settore non alimentare sull'alimentare sia come numero di esercizi (22 su 38, pari al 57,8%) sia come disponibilità di metri quadri (1.546 su 2.874, pari al 53,8%). Si tratta ad ogni modo di una prevalenza piuttosto contenuta in termini relativi, soprattutto per quanto concerne i metri quadri di vendita, se consideriamo che nei comuni e nelle aree commerciali più attrattivi, la quota percentuale del non alimentare tocca anche l'80%.

Il fatto che il settore alimentare rappresenti oltre il 40% dell'offerta commerciale complessiva restituisce, viceversa, la fotografia di una rete distributiva, tipica di un centro piccolo, prevalentemente orientata al fabbisogno di approvvigionamento dei residenti.

Le uniche due medie strutture esistenti nel comune, del resto, sono di tipo alimentare che, come si vede nella tabella esprimono quindi il 42,2% del totale della superficie food esistente nel comune. Viceversa nel settore non alimentare, tutte le attività commerciali presenti sono esercizi di vicinato, con una superficie inferiore ai 250 mq. di vendita.

SETTORE ALIMENTARE E MISTO

<i>Tipologia dimensionale</i>	Es.	% Es.	<i>Tipologia dimensionale</i>	MqV	% Mq
Esercizi di Vicinato	14	<u>87,5%</u>	Esercizi di Vicinato	768	<u>57,8%</u>
Medie strutture M1	2	<u>12,5%</u>	Medie strutture M1	560	<u>42,2%</u>
Medie strutture M2	0	<u>0%</u>	Medie strutture M2	0	<u>0%</u>
Medie strutture M3	0	<u>0%</u>	Medie strutture M3	0	<u>0%</u>
<u>TOT. Pdv AM</u>	<u>16</u>	<u>100%</u>	<u>TOT. Mqv AM</u>	<u>1.328</u>	<u>42,1%</u>

DETTAGLIO SETTORE NON ALIMENTARE

<i>Tipologia dimensionale</i>	Es.	% Es.	<i>Tipologia dimensionale</i>	MqV	% Mq
Esercizi di Vicinato	22	<u>100%</u>	Esercizi di Vicinato	1.546	<u>100%</u>
Medie strutture M1	0	<u>0%</u>	Medie strutture M1	0	<u>0%</u>
Medie strutture M2	0	<u>0%</u>	Medie strutture M2	0	<u>0%</u>
Medie strutture M3	0	<u>0%</u>	Medie strutture M3	0	<u>0%</u>
<u>TOT. Pdv NA</u>	<u>0</u>	<u>100%</u>	<u>TOT. Mqv NA</u>	<u>1.546</u>	<u>100%</u>

RIEPILOGO

<i>Totale ES</i>	AM	NA	TOT.	<i>Totale MqV</i>	AM	NA	TOT.
EV	14	22	36	EV	768	1.546	2.314
MS	2	0	2	MS	560	0	560
<i>totale</i>	16	22	38	<i>totale</i>	1.328	1.546	2.874

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Per analizzare i dati della rete distributiva comunale, introduciamo una serie di indicatori comunemente utilizzati all'interno della pianificazione commerciale per valutare e analizzare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale e il livello di servizio e di dotazione commerciale garantito dallo stesso territorio.

Nello specifico analizzeremo i dati della rete distributiva utilizzando i seguenti indicatori:

- **Indice di Equilibrio commerciale (IE)**
- **Indice di Distribuzione territoriale (ID)**
- **Indice di Servizio al consumatore (IS)**
- **Indice di Copertura Territoriale (ICT)**
- **Indice di Densità Territoriale (IDT)**

INDICE DI EQUILIBRIO COMMERCIALE

L'**Indice di Equilibrio commerciale (IE)** misura il livello di equilibrio esistente sul territorio comunale fra gli esercizi di vicinato da un lato e le medie e grande distribuzione dall'altro. L'indice scaturisce da una frazione dove al numeratore è posta la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e al denominatore quella delle medie e grandi strutture ($MqV_{EV} / MqV_{MS \text{ e } GS}$). Si tratta ovviamente di un indice dinamico, calcolato in termini reali attraverso le superfici di

vendita autorizzate, e che si può anche calcolare distintamente per il settore alimentare e quello non alimentare.

In una situazione di equilibrio assoluto l'indice dovrebbe essere pari a 1,0, qualora i metri quadri di vendita di vendita degli Esercizi di Vicinato e della Media e Grande Distribuzione fossero totalmente equivalenti; lo stesso è superiore ad 1,0 quando i mq di vendita degli EdV prevalgono su quelli delle medie e grandi superfici ed è, viceversa inferiore a 1,0 quando sono le superfici delle medie e grandi strutture a superare quelle degli Edv.

<u>Totale MqV</u>	AM	NA	TOT.
EV	768	1.546	2.314
MS	560	0	560
<u>totale</u>	<u>1.328</u>	<u>1.546</u>	<u>2.874</u>
INDICE DI EQUILIBRIO COMMERCIALE (IE)			4,13
Indice di Equilibrio commerciale AM (IE)			1,37
Indice Equilibrio commerciale NA (IE)			solo EV

Nel comune di Andrano l'Indice di Equilibrio Commerciale è di 4,13, risultante del rapporto fra i 2.314 mq. di vendita degli esercizi di vicinato e i 560 mq. di vendita delle medie strutture. Il valore dell'IE fotografa, quindi, una netta prevalenza nell'offerta distributiva del comune degli esercizi di vicinato, la cui superficie di vendita complessiva è quattro volte superiore a quella delle medie superfici.

Scorporando il dato per settore merceologico, vi è però una sostanziale differenza: **nel settore non alimentare**, fondamentalmente l'Indice di

Equilibrio non è calcolabile perché **l'offerta distributiva è totalmente ed esclusivamente rappresentata da esercizi di vicinato; viceversa nel settore alimentare**, cui appartengono le due sole medie strutture esistenti nel comune, **l'Indice di Equilibrio è di 1,37**, con una lieve prevalenza, quindi, della superficie degli EV.

Comparando l'Indice di Equilibrio commerciale del comune di Andrano con quello dei comuni contermini e di seconda corona, compresi entro una distanza di 10 km, di cui sono disponibili i dati sull'Osservatorio regionale del Commercio o in documenti strategici già approvati, vediamo ovunque una prevalenza della presenza del commercio di vicinato nell'offerta distributiva.

comune	Mq EV	Mq MS	Indice di EQUILIBRIO COMMERCIALE
ANDRANO	2.314	560	<u>4,13</u>
SPONGANO	4.417	650	<u>6,79</u>
MONTESANO SAL.	1.978	317	<u>6,24</u>
TRICASE	34.651	14.839	<u>2,34</u>
MIGGIANO	3.750	760	<u>4,93</u>
NOCIGLIA	2.084	0	<u>SOLO EV</u>
POGGIARDO	8.939	5.604	<u>1,59</u>
TIGGIANO	2.908	1.048	<u>2,77</u>
SPECCHIA	5.910	760	<u>7,77</u>

Solo su Poggiardo il valore è prossimo ad 1, in virtù di una presenza più significativa delle medie superfici, mentre a Tricase, hub attrattivo del circondario, il valore è di 2,95. Tutti gli altri comuni considerati, ad eccezione di Tiggiano, presentano un Indice di Equilibrio più alto rispetto ad Andrano.

Scorporando il dato fra alimentare e non alimentare, emergono interessanti trend comuni ed alcune peculiarità.

comune	Mq EV AM	Mq MS AM	Ind EqCom AM	Mq EV NA	Mq MS NA	Ind EqCom NA
ANDRANO	768	560	<u>1,37</u>	1.546	0	<u>solo Ev</u>
SPONGANO	707	650	<u>1,08</u>	3.710	0	<u>solo Ev</u>
MONTESANO SAL.	434	0	<u>solo Ev</u>	1.544	317	<u>4,87</u>
TRICASE	3.847	6.352	<u>0,61</u>	30.804	8.487	<u>3,63</u>
MIGGIANO	1.122	370	<u>3,03</u>	2.628	390	<u>6,73</u>
NOCIGLIA	832	0	<u>solo Ev</u>	1.252	0	<u>solo Ev</u>
POGGIARDO	912	4.055	<u>0,22</u>	8.027	1.549	<u>5,18</u>
TIGGIANO	529	718	<u>0,73</u>	2.379	330	<u>7,20</u>
SPECCHIA	2.469	0	<u>solo Ev</u>	3.441	760	<u>4,52</u>

Vediamo innanzi tutto come il trend di sostanziale equilibrio, se non di prevalenza della media distribuzione, sia diffuso in molti comuni contermini. Si tratta, del resto, di un tendenza molto generale su scala nazionale e regionale che vede ovunque in sofferenza le piccole botteghe alimentari a vantaggio delle medie superfici di vendita, soprattutto nella forma del medio supermercato urbano o di quartiere, in grado di garantire un'offerta al consumatore di accessibilità, assortimento e convenienza economica con cui difficilmente gli esercizi di vicinato riescono ad essere concorrenziali.

Diversa è invece la fotografia nel settore non alimentare, dove emerge in tutti i comuni considerati una netta prevalenza degli esercizi di vicinato la cui superficie è come minimo quattro volte superiore a quella delle medie strutture.

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO

L'**Indice di Distribuzione territoriale (ID)** è dato dal dato dal rapporto fra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione ($N.PdV/Ab*1000$). Con tale Indice è possibile misurare e valutare la diffusione e la disponibilità dei punti di vendita rispetto alle necessità di servizio del consumatore/residente.

L'**Indice di Servizio al consumatore (IS)** è invece ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibili per ogni mille abitanti ($MqV/Ab*1000$): con tale formula, pertanto, l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei mq di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia. Anche l'IS, come tutti gli altri indici, si può calcolare separatamente per le diverse tipologie merceologiche e dimensionali.

Comune	ABIT	KMQ	ESERCIZI SEDE FISSA				Tot ES.	Tot MQV.
			AM	NA	MQV AM	MQV NA		
Andrano	4.772	15,71	16	22	1.328	1.546	38	2.874
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)							7,96	
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE (IS)							602,26	
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)							3,35	
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)							4,61	
Indice di Servizio al consumatore AM (IS)							278,29	
Indice di Servizio al consumatore NA (IS)							323,97	

Nel comune di Andrano ci sono **7,96 punti vendita (Indice di Distribuzione territoriale)** e **602,26 mq. di vendita (indice di Servizio al consumatore)** ogni mille abitanti.

Scorporando il dato fra alimentare e non alimentare, non esistono chiaramente grandi differenze, nel momento in cui la quota relativa dell'alimentare, come visto precedentemente, supera comunque il 40% sia dei punti vendita sia dei metri quadri esistenti nel comune.

I dati resituisciono la fotografia di una piccola piazza da un punto di vista commerciale, sia come numero di esercizi sia come disponibilità di metri quadri di vendita. Il confronto con i dati dei comuni limitrofi, anche con quelli dei centri più piccoli, lo conferma.

comune	Abitanti	Punti vendita	Indice Distrib. (ID)	MqV	Indice Servizio (IS)
ANDRANO	4.772	38	<u>7,96</u>	2.874	<u>602,26</u>
SPONGANO	3.758	69	<u>18,36</u>	5.067	<u>1.348,32</u>
MONTESANO SAL.	2.698	22	<u>8,15</u>	2.295	<u>850,63</u>
TRICASE	17.640	423	<u>23,97</u>	49.490	<u>2.805,60</u>
MIGGIANO	3.646	60	<u>16,45</u>	4.510	<u>1.236,97</u>
NOCIGLIA	2.386	38	<u>15,92</u>	2.084	<u>873,42</u>
POGGIARDO	6.103	131	<u>21,46</u>	14.543	<u>2.382,92</u>
TIGGIANO	2.894	34	<u>11,74</u>	3.956	<u>1.366,96</u>
SPECCHIA	4.873	86	<u>17,64</u>	6.670	<u>1.368,76</u>

INDICI DI COPERTURA E DENSITA' TERRITORIALE

L'**Indice di Copertura Territoriale (ICT)** è dato dal rapporto fra la superficie di vendita e l'estensione territoriale del comune o dell'area presa in considerazione (MqV/Kmq). E' un rapporto che consente di rilevare quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio e può essere considerata un'informazione ulteriore rispetto all'Indice di Servizio.

L'**Indice di Densità Territoriale (IDT)** rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita e si calcola dividendo il numero di punti vendita per l'estensione territoriale del comune o dell'area (N.Pdv/Kmq). Viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, aiutando a rilevare la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino.

Comune	ABIT	KMQ	ESERCIZI SEDE FISSA				Tot ES.	Tot MQV.
			AM	NA	MQV AM	MQV NA		
Andrano	4.772	15,71	16	22	1.328	1.546	38	2.874
INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (IDT)							2,42	
INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE (ICT)							182,94	
Indice di Densità Territoriale AM (IDT)							1,02	
Indice di Densità Territoriale NA (IDT)							1,40	
Indice di Copertura Territoriale AM (ICT)							84,53	
Indice di Copertura Territoriale NA (ICT)							98,41	

Questi ultimi due indicatori, l'Indice di Copertura Territoriale e l'Indice di Distribuzione territoriale, fanno, pertanto, riferimento non al continuo abitato di un comune ma alla sua estensione territoriale in senso lato (includendo aree di campagna e non urbanizzate); il territorio comunale di Andrano comprende anche la frazione di Castiglione e la marina, pertanto ha un territorio leggermente più esteso rispetto ad altri comuni piccoli, e ciò ovviamente accentua nei valori degli indicatori la fotografia di centro piccolo da un punto di vista dell'offerta commerciale.

Considerando tutta l'area del comune, **ad Andrano abbiamo 2,42 punti vendita e 182,94 mq. ogni kmq.** Anche su questi due indicatori, si tratta del dato più basso fra i comuni considerati (contermini e di prima corona entro i 10 km) di cui abbiamo disponibili i dati.

comune	Kmq.	Punti vendita	Indice Densità (IDT)	MqV	Indice Copertura (ICT)
ANDRANO	15,71	38	<u>2,42</u>	2.874	<u>182,94</u>
SPONGANO	12,42	67	<u>5,39</u>	5.067	<u>407,97</u>
MONTESANO SAL.	8,53	22	<u>2,57</u>	2.295	<u>269,05</u>
TRICASE	43,33	423	<u>9,76</u>	49.490	<u>1.142,2</u>
MIGGIANO	7,80	60	<u>7,69</u>	4.510	<u>578,20</u>
NOCIGLIA	11,13	38	<u>3,41</u>	2.084	<u>187,24</u>
POGGIARDO	19,96	131	<u>6,56</u>	14.543	<u>728,60</u>
TIGGIANO	7,71	34	<u>4,40</u>	3.956	<u>513,09</u>
SPECCHIA	25,10	86	<u>3,42</u>	6.670	<u>265,73</u>

ESERCIZI DI VICINATO

Gli esercizi di vicinato (esercizi con superficie inferiore a 250 mq.) rappresentano in ogni comune un presidio di socialità, per il ruolo di coesione e servizio che essi storicamente svolgono all'interno delle comunità, non solo come fonte di approvvigionamento dei consumatori, ma proprio come elemento di vitalità e contrasto a fenomeni di desertificazione e degrado.

Ad Andrano la rete distributiva dei soli esercizi di vicinato si compone di 36 attività, per una superficie complessiva di 2.314 mq. di vendita.

<u>Esercizi di vicinato</u> <u>(fino a 250 mq)</u>	<u>Numero</u> <u>Esercizi</u>	<u>Mq di</u> <u>Vendita</u>
Alimentare e misto	14	768
Non Alimentare	22	1.546
<u>Totale</u>	36	2.314

N.14 attività appartengono al settore Alimentare e misto con una superficie complessiva di 768 mq. di vendita, mentre le restanti n.22 rientrano nel comparto merceologico del Non alimentare ed esprimono una superficie totale di 1.546 mq.

<u>ESERCIZI DI</u> <u>VICINATO</u> <u>(fino a 250 mq)</u>	<u>Numero</u> <u>Esercizi</u>	<u>%</u> <u>Numero</u> <u>Esercizi</u>	<u>Mq di</u> <u>Vendita</u>	<u>%</u> <u>Mq di</u> <u>vendita</u>
Alimentare e misto	14	38,9%	768	33,2%
Non Alimentare	22	61,1%	1.546	66,8%
<u>Totale</u>	36	100%	2.314	100%

Da un punto di vista della distribuzione percentuale dei due comparti merceologici, il non alimentare rappresenta il 61,1% come numero di esercizi e il 66,8% come disponibilità di superficie di vendita.

Le botteghe alimentari sono, pertanto, mediamente più piccole (54,9 mq.) di quelle non alimentari (70,3 mq.). La dimensione media di un esercizio di vicinato nel comune di Andrano è di 64,3 mq.

<u>ESERCIZI DI VICINATO</u> <u>(fino a 250 mq)</u>	<u>Numero</u> <u>Esercizi</u>	<u>Mq</u> <u>vendita</u>	<u>Dimensione</u> <u>media (mq)</u>
Alimentare e misto	14	768	54,9
Non Alimentare	22	1.546	70,3
<u>Totale</u>	36	2.314	64,3

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DEGLI EV

Considerando la sola rete distributiva degli esercizi di vicinato, possiamo ora nuovamente calcolare i valori relativi all'Indice di Distribuzione territoriale (ID) e all'Indice di Servizio al consumatore (IS).

Rispetto agli Indici calcolati precedentemente in relazione al totale dell'offerta distributiva (comprese, quindi, le due medie superfici), il valore si abbassa ovviamente soprattutto in relazione all'Indice di Servizio, che considera i metri quadri come elemento di calcolo, più che a quello di Distribuzione.

Comune	ABIT	KMQ	ESERCIZI DI VICINATO				Tot ES.	Tot MQV.
			AM	NA	MQV AM	MQV NA		
Andrano	4.772	15,71	14	22	768	1.546	36	2.314
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)							7,54	
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE (IS)							484,91	
Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)							2,93	
Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)							4,61	
Indice di Servizio al consumatore AM (IS)							160,94	
Indice di Servizio al consumatore NA (IS)							323,97	

Come esercizi di vicinato, quindi, nel comune di Andrano troviamo un Indice di Distribuzione territoriale di **7,54 esercizi ogni mille abitanti** e un Indice di Servizio al consumatore di **484,91 metri quadri di vendita ogni mille abitanti**.

Anche in questo caso il dato si legge meglio in un'ottica comparativa nel confronto con i comuni contermini e di prima corona precedentemente considerati.

comune	Abitanti	EV	Indice Distrib. (ID)	Mq EV	Indice Servizio (IS)
ANDRANO	4.772	36	<u>7,54</u>	2.874	<u>484,91</u>
SPONGANO	3.758	67	<u>17,82</u>	4.417	<u>1.175,35</u>
MONTESANO SAL.	2.698	21	<u>7,78</u>	1.978	<u>733,13</u>
TRICASE	17.640	403	<u>22,84</u>	34.651	<u>1.964,34</u>
MIGGIANO	3.646	58	<u>15,90</u>	3.750	<u>1.028,52</u>
NOCIGLIA	2.386	38	<u>15,92</u>	2.084	<u>873,42</u>
POGGIARDO	6.103	123	<u>20,15</u>	8.939	<u>1.464,68</u>
TIGGIANO	2.894	31	<u>10,71</u>	2.908	<u>1.004,83</u>
SPECCHIA	4.873	85	<u>17,44</u>	5.910	<u>1.212,80</u>

GLI EV NEL TERRITORIO COMUNALE

La quasi totalità degli esercizi di vicinato presenti nel territorio comunale si trova ad Andrano.

Solo due attività ricadono nella frazione di Castiglione e una nella marina di Andrano, che pertanto appaiono fortemente desertificate sul versante strettamente commerciale.

<u>Esercizi di vicinato (fino a 250 mq)</u>	<u>ANDRANO</u>		<u>FRAZIONE DI CASTIGLIONE</u>		<u>MARINA DI ANDRANO</u>	
	<u>Esercizi</u>	<u>Mq di Vendita</u>	<u>Esercizi</u>	<u>Mq di Vendita</u>	<u>Esercizi</u>	<u>Mq di Vendita</u>
Alimentare e misto	12	668	1	60	1	40
Non Alimentare	21	1.486	1	60	0	0
<u>Totale</u>	33	2.154	2	120	1	40

Nella frazione di Castiglione esiste però una media struttura di vendita, che pertanto irrobustisce sul versante alimentare la dotazione di servizio nella frazione, mentre, per quanto riguarda la marina, sarà interessante confrontare tali dati di distribuzione con quelli relativi ai pubblici esercizi, la cui presenza è viceversa molto più significativa.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Sul territorio comunale di Andrano sono presenti n. 2 medie strutture di vendita di tipo M1, entrambe del settore alimentare. Non esistono, viceversa, medie strutture nel settore non alimentare.

	TOTALE	
	Nr. Autor.	TOT
M1	2	560
M2	0	0
M3	0	0
TOT. MS	2	560

	ALIMENTARE MISTO		NON ALIMENTARE		TOTALE	
	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	TOT
M1	2	560	0	0	2	560
M2	0	0	0	0	0	0
M3	0	0	0	0	0	0
TOT. MS	2	560	0	0	2	560

Nello specifico, queste sono le due medie strutture autorizzate con relativa ubicazione, una sita ad Andrano e l'altra nella frazione di Castiglione:

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M1 (DA 251 A 600 MQ.)				
DENOMINAZIONE SOCIETA'	UBICAZIONE	SETTORE	TIP	MQV
SUPERMERCATO ALEMANNO & C. SRL	VIA NAPOLI 51, ANDRANO	AM	M1	300
SUPERMERCATO INGLETTO	VIA G .MATTEOTTI 33, CASTIGLIONE,ANDRANO	AM	M1	260

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DELLE MS

Indice di Distribuzione territoriale COMUNE DI ANDRANO Media Distribuzione	VALORI
RESIDENTI	4.772
MS Alimentare/misto	2
MS Non Alimentare	0
MS Totale	2
Indice di Distribuzione Alimentare/misto	0,42 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Non Alimentare	0 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Totale	<u>0,42 /1000 ab.</u>

Indice di Servizio al consumatore COMUNE DI ANDRANO Media Distribuzione	VALORI
RESIDENTI	4.772
MQV MS Alimentare/misto	560
MQV MS Non Alimentare	0
MQV MS Totale	560
Indice di Servizio Alimentare/misto	117,3 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Non Alimentare	0 mq/ 1000 ab.
Indice di Servizio Totale	<u>117,3 mq./1000 ab.</u>

Calcolando l'Indice di Distribuzione territoriale e di Servizio al consumatore relativamente alle sole medie strutture di vendita, vediamo che nel comune di Andrano abbiamo 0,42 strutture ogni mille abitanti e 117,3 mq. di vendita ogni mille abitanti.

Si tratta, come evidente, anche in questo caso di valori molto bassi. Soprattutto per quanto concerne l'Indice di Servizio, spesso utilizzato come indicatore essenziale nella pianificazione pre-Bolkestein, la differenza rispetto al valore ottimale, fissato da numerose prassi normative regionali, in 700 mq. (500 mq. per il non alimentare e in 200 mq. per l'alimentare), è molto rilevante.

Anche in questo caso può essere utile il confronto con i valori dei comuni contermini e di prima corona precedentemente considerati: fra questi abbiamo Tricase, hub attrattivo della zona del capo di Leuca, Poggiardo, altro medio attrattore commerciale nel salento sud orientale, ma anche tanti comuni di piccole dimensioni.

Il dato di Andrano è il più basso fra tutti, come Indice di servizio al consumatore (a parte Nociglia, dove non esiste media distribuzione).

comune	Abitanti	MS	Indice Distrib. (ID)	Mq MS	Indice Servizio (IS)
ANDRANO	4.772	2	<u>0,42</u>	560	<u>117,3</u>
SPONGANO	3.758	2	<u>0,53</u>	650	<u>173,0</u>
MONTESANO SAL.	2.698	1	<u>0,37</u>	317	<u>117,5</u>
TRICASE	17.640	20	<u>1,13</u>	14.839	<u>841,2</u>
MIGGIANO	3.646	2	<u>0,55</u>	760	<u>208,4</u>
NOCIGLIA	2.386	0	<u>/</u>	0	<u>/</u>
POGGIARDO	6.103	8	<u>1,31</u>	5.604	<u>918,2</u>
TIGGIANO	2.894	3	<u>1,04</u>	1.048	<u>362,1</u>
SPECCHIA	4.873	1	<u>0,20</u>	760	<u>156,0</u>

Posto il dato complessivo del comune, molto modesto se rapportato ai comuni limitrofi, è interessante ora fare un'ulteriore comparazione all'interno del territorio comunale fra gli Indici di Distribuzione e di

Servizio della frazione di Castiglione e quelli del resto del territorio di Andrano (marina compresa).

Abbiamo già visto precedentemente come l'offerta distributiva degli esercizi di vicinato, per quanto scarna in termini assoluti e relativi, si concentri in gran parte ad Andrano.

Viceversa le due strutture di media distribuzione, due piccole M1 del settore alimentare, sono equamente distribuite: una ad Andrano ed una nella frazione di Castiglione.

Possiamo, pertanto, scorporare l'Indice di Distribuzione e di Servizio delle medie strutture per considerare separatamente il dato di Andrano da quello di Castiglione, ponderando chiaramente il dato con il rispettivo numero di residenti. Ne emerge un quadro di ulteriore debolezza commerciale del primo e di una parzialmente maggiore "copertura" della frazione, almeno sul versante della media distribuzione.

Indice di Distribuzione e di Servizio Media Distribuzione	ANDRANO	CASTIGLIONE
RESIDENTI	3.552	1.220
MS Totale	1	1
MQV MS Totale	300	260
Indice di Distribuzione Tot	<u>0,28 /1000 ab.</u>	<u>0,81/1000 ab.</u>
Indice di Servizio Tot	<u>84,4 mq/1000 ab.</u>	<u>213,1 mq./1000 ab.</u>

Se infatti il dato complessivo del comune, come visto precedentemente, è di 0,42 medie strutture (ID) e di 117,3 mq. (IS) ogni mille abitanti, tali Indici, ponderando il dato relativo dei residenti, salgono a **0,81 (ID) e**

213,1 mq. (IS) ogni mille abitanti **nella frazione di Castiglione**, mentre scendono ulteriormente a **0,28 (ID)** e **84,4 mq. (IS)** ogni mille abitanti **ad Andrano** e marina.

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Nell'ambito dell'offerta commerciale di un comune, un elemento importante è rappresentato dalle aree mercatali e dal commercio su area pubblica, che storicamente completa e arricchisce la rete commerciale, svolgendo anche un ruolo concorrenziale riguardo a livello dei prezzi.

Nel territorio comunale di Andrano il commercio su aree pubbliche è rappresentato da due mercati settimanali, ad Andrano e a Castiglione. Per ciascuno di questi mercati seguono le relative planimetrie e il riepilogo dei posteggi presenti, distinguendo il settore alimentare da quello non alimentare.

Nell'ambito del commercio su aree pubbliche, esiste anche il mercato estivo della marina di Andrano, che però non si svolge da alcuni anni e di cui, pertanto, alla luce della oggettiva caduta di attrattività e di interesse da parte degli operatori e nell'ottica di una razionalizzazione del settore, si stabilisce anche formalmente la soppressione ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. a) della Legge Regionale 24/2015.

Esistono, infine, sul territorio comunale n. 4 posteggi isolati fuori mercato con autorizzazione di tipo A.

MERCATO SETTIMANALE DI ANDRANO

MERCATO	LUOGO	NUMERO POSTEGGI			SVOLGIMENTO
		ALIM.	NON ALIM.	TOT.	
MERCATO SETTIMANALE	ANDRANO, Via Michelangelo	9	13	22	giovedì



MERCATO SETTIMANALE DI CASTIGLIONE

MERCATO	LUOGO	NUMERO POSTEGGI			SVOLGIMENTO
		ALIM.	NON ALIM.	TOT.	
MERCATO SETTIMANALE	CASTIGLIONE, Via Mantova		11	11	mercoledì



POSTEGGI ISOLATI DI TIPO "A"

POSTEGGI ISOLATI DI TIPO "A"			
Settore merceologico	Ubicazione	mq. Post.	Giorni
Non Alimentare	Andrano, p.zza Antica Cellino	36	Lunedì, Sabato
Non Alimentare	Castiglione, Via Mantova	36	Lunedì
Vendita Alimenti e Bevande con automezzo	Andrano, p.zza Maria S.S. delle Grazie		
Vendita Alimenti e Bevande con automezzo	Marina, Via Amerigo Vespucci		

PUBBLICI ESERCIZI

Sul territorio comunale di Andrano sono presenti **24 pubblici esercizi** che possiamo classificare come segue:

TIPOLOGIA PUBBLICI ESERCIZI	Nr.Es.
RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE	6
BAR/CHIOSCHI BAR	13
RISTORANTI/BAR	3
STABILIMENTI BALNERARI CON CHIOSCHI BAR	2
TOTALE PUBBLICI ESERCIZI	24

INDICE DI DISTRIBUZIONE DEI PE

Indice di Distribuzione territoriale COMUNE DI ANDRANO Pubblici Esercizi	VALORI
RESIDENTI	4.772
PUBBLICI ESERCIZI	24
Indice di Distribuzione Pubblici Esercizi	5,02/ 1000 ab.

Considerando anche per i Pubblici Esercizi l'Indice di Distribuzione territoriale, precedentemente utilizzato per fotografare la diffusione delle attività commerciali sul territorio, vediamo come nel comune di Andrano esistono **5,02 attività di somministrazione di alimenti e bevande ogni mille abitanti**.

Il valore, seppur chiaramente inferiore, non è molto lontano da quello relativo agli esercizi commerciali in sede fissa (**7,96 attività ogni mille**

abitanti), a testimonianza della debolezza della rete commerciale e della relativamente maggiore dinamicità del comparto turistico in senso lato.

Un dato che viene fotografato ulteriormente dalla ripartizione delle attività di pubblico esercizio nel territorio comunale, con particolare attenzione ai dati della marina.

I PE NEL TERRITORIO COMUNALE

Tipologia attività	ANDRANO	CASTIGLIONE	MARINA
PUBBLICI ESERCIZI			
NUMERO - 24	12	3	9
PERCENTUALE - 100%	50%	12,5%	37,5%

La metà dei pubblici esercizi presenti nel territorio comunale si trova ad Andrano, ma è da sottolineare la significativa, e naturale, presenza delle attività di somministrazione nella marina: 9 su 24, pari al 37,5% del totale. Significativa la differenza, sia in termini assoluti che in termini percentuali, con l'assoluta irrilevanza nella marina degli esercizi commerciali in sede fissa.

ALTRE ATTIVITA' PRESENTI NEL COMUNE

Sul territorio comunale di Andrano sono, inoltre, presenti le seguenti attività:

Tipologia attività	Nr.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	3
TABACCHERIE	3
PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI DI GIORNALI	2
B&B FAMILIARI	5
AFFITTACAMERE	1
AGRITURISMO	1

Questa è la ripartizione di tali attività all'interno del territorio comunale:

Tipologia attività	ANDRANO	CASTIGLIONE	MARINA
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE-3	3		
TABACCHERIE-3	2	1	
P.V. NON ESCLUSIVI DI GIORNALI -2	2		
B&B FAMILIARI-5	2	2	1
AFFITTACAMERE-1		1	
AGRITURISMO-1		1	

VALUTAZIONE RETE DISTRIBUTIVA

CRITICITA' DEL COMMERCIO E NUOVI TREND

Il ruolo del commercio all'interno delle città e dei paesi, soprattutto nelle piccole comunità, è sempre stato centrale, non solo come fattore produttivo, ma anche e soprattutto come elemento di integrazione, coesione sociale e di salvaguardia del territorio. Una presenza che, pertanto, storicamente garantisce agli abitanti di un luogo la possibilità di approvvigionamento dei beni necessari e contemporaneamente è presidio di socialità ed elemento di vitalità dell'ambiente urbano.

Il commercio al dettaglio, tuttavia, è soggetto storicamente a ciclici mutamenti strutturali, che talvolta assumono le forme di vere e proprie rivoluzioni commerciali: se fino a ieri la sfida per il piccolo commercio al dettaglio era rappresentato dall'ascesa di nuovi format distributivi che sostanzialmente spostavano lo sviluppo commerciale in una localizzazione extraurbana, oggi la nuova trincea del *retail* è l'ascesa inarrestabile del commercio elettronico, che cresce anche in Italia a ritmi del +19-20% l'anno secondo i dati Confcommercio e che garantisce un'offerta complessiva di risparmio di costo e di tempo che si configura come fortemente concorrenziale anche rispetto ai centri commerciali.

Tale nuovo scenario competitivo, unito al perdurare della crisi economica e ad un deficit di innovazione che il piccolo dettaglio tradizionale purtroppo ancora sconta a livello nazionale, con poche virtuose eccezioni, sta producendo una forte contrazione del numero di operatori del settore: un'indagine della Confesercenti nazionale ha rilevato che dal 2006 al 2017 il numero di punti vendita in sede fissa è

calata del -11,9%. Quasi un negozio su dieci, quindi, non è sopravvissuto al decennio di crisi recessiva. L'Ufficio Studi Confcommercio ha, invece, posto l'attenzione sulla grande sofferenza del commercio tradizionale nei centri urbani e la contestuale crescita di attività turistiche o di ristorazione (bar, ristoranti). Le maggiori contrazioni della sede fissa investono i settori tradizionali (abbigliamento, mobili, ferramenta, libri, giocattoli, articoli da regalo), con una sostanziale stabilità dell'alimentare, mentre crescono i negozi di telefonia, tecnologia e farmacie. Più complesso e variegato, invece, il trend del commercio ambulante che al Nord svolge un ruolo di effettiva supplenza e sostituzione ordinata del commercio in sede fissa, mentre al Sud ha significative concentrazioni, soprattutto nei centri storici.

In tale contesto competitivo, che oggi pone una sfida rilevante di innovazione e ripensamento strategico a tutto il comparto, ritorna però centrale il ruolo propositivo delle città e delle comunità locali: laddove le attività commerciali chiudono, vengono meno presidi di prossimità per il cittadino; laddove si moltiplicano locali vuoti sfitti, aumenta il degrado urbano e la percezione di abbandono e insicurezza. La desertificazione commerciale abbassa la qualità della vita del cittadino stesso. La sfida dei comuni è quella, pertanto, di rilanciare il proprio ruolo attrattivo come spazio comune e condiviso.

Del resto oggi, pur in presenza della crescita incessante del commercio elettronico, che spinge il prodotto in direzione del consumatore piuttosto che il contrario, le ultime tendenze non sembrano andare nella direzione di una totale digitalizzazione del commercio e prefigurano invece una sostanziale complementarità fra i due mondi (online e offline), con segnali di riscoperta della prossimità, che rappresenta oggi un'autentica opportunità per il piccolo dettaglio in sede fissa e per gli

enti pubblici che volessero impostare nuove strategie di valorizzazione commerciale. Per ragioni che vanno dalla sempre maggiore scarsità della risorsa-tempo ad alcune dinamiche demografiche quali il costante e inesorabile invecchiamento della popolazione, si è ricreato uno spazio potenziale per un'offerta di vicinato, comoda e accessibile. Il trend oggi è già abbastanza evidente nel settore alimentare, dove la quota del commercio elettronico almeno in Italia resta bassa e con limitati ritmi di crescita, e dove si sta affermando il format del medio supermercato urbano, moderno, assortito ma accessibile.

Tale riscoperta della prossimità, i nuovi stili di vita e la sostanziale multicanalità del consumatore, lasciano, pertanto, anche in un contesto competitivo complicato per il retail tradizionale, nuove opportunità di sviluppo tanto per gli operatori quanto per i comuni che intendano innestare strategie di sviluppo e sostegno al commercio.

LA RETE DISTRIBUTIVA DI ANDRANO

In un contesto complessivo di crisi del *retail* tradizionale, che chiaramente si fa sentire anche a livello locale, diventa strutturalmente più problematico il posizionamento competitivo dei piccoli centri. Non fa eccezione, chiaramente, il comune di Andrano la cui rete distributiva, come abbiamo visto, presenta elementi di particolare debolezza, sia come presenza numerica in termini assoluti, sia soprattutto in termini relativi come dotazione di servizio di prossimità sul territorio, come emerso dai dati relativi all'Indice di Distribuzione territoriale e

all'Indice di Servizio al Consumatore che ponderano i numeri della rete distributiva (esercizi e metri quadri) con il numero dei residenti nel territorio comunale. Tale debolezza strutturale appare ulteriormente amplificata dal confronto con i comuni contermini e di seconda corona, di cui sono disponibili i dati della rete distributiva: non solo Tricase e Poggiardo, con le debite differenze entrambi baricentrici rispetto al territorio circostante e quindi hub attrattivi sul versante commerciale e dei servizi, ma anche comuni più piccoli e più simili ad Andrano come dimensioni e popolazione presentano Indici superiori.

La debolezza strutturale della rete distributiva del comune trova ulteriore riscontro in una debolezza qualitativa dell'offerta merceologica complessiva, con la maggior parte delle attività commerciali "tradizionali" e poco attrattive, che pertanto accentuano l'evasione di spesa dal comune tanto verso i comuni limitrofi quanto verso il commercio elettronico, nuova frontiera dello shopping.

Ciò pone ovviamente un problema di tenuta anche della rete distributiva esistente e pone con forza la necessità di rafforzare il sistema distributivo di prossimità, anche alla luce di una serie di mutamenti socio-demografici, in primis il significativo incremento dell'età media e il trend generale di invecchiamento della popolazione, che ad Andrano appare molto accentuato.

In tale contesto di debolezza distributiva complessiva, si colloca anche la scarsa presenza, sia in termini assoluti che in termini relativi, della media distribuzione, che oltre a rappresentare un elemento di modernizzazione della rete distributiva spesso riesce a rappresentare quell'elemento di attrattività di cui in determinate condizioni di equilibrio può beneficiare l'intero sistema territoriale, producendo

elementi di ibridazione e differenziazione distributiva e un effetto virtuoso sulla stessa offerta di vicinato. Confrontando i dati con i comuni contermini, emerge, infatti, una debolezza del Comune anche in relazione alla presenza di media distribuzione all'interno dei confini comunali. Ma è interessante, scorporando il dato di Andrano da quello della frazione di Castiglione, come sia soprattutto il territorio di Andrano "in senso stretto" ad avere una dotazione di servizio al consumatore piuttosto bassa.

Anche la naturale dimensione turistica del comune, rivierasco e con aree paesaggistiche e architettoniche di particolare pregio, risulta ancora solo parzialmente valorizzata, sebbene il settore dei pubblici esercizi appaia più dinamico e con una presenza non trascurabile proprio nella marina. La presenza di pubblici esercizi, del resto, oltre a rappresentare un elemento di servizio al consumatore si può configurare come un importante fattore di rivitalizzazione dello spazio antropico.

OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO

Il documento strategico del commercio assume un carattere di programmazione in quanto definisce una strategia complessiva di interventi e azioni, alcune immediatamente applicabili e normate nelle appendici regolamentari e altre delineate in sede di programmazione strategica e da dettagliare operativamente con specifici e successivi provvedimenti comunali.

In particolare gli **obiettivi strategici** che il Comune intende perseguire attraverso il presente documento di programmazione commerciale del comune sono:

- Tutelare e rivitalizzare l'ambiente urbano attraverso il sostegno al commercio
- Favorire un processo di innovazione e modernizzazione del sistema distributivo locale
- Sostenere il commercio di prossimità come elemento di servizio ai residenti e ai consumatori e come elemento di integrazione e coesione sociale
- Garantire la presenza sul territorio di una rete distributiva articolata per tipologia e modalità di approvvigionamento
- Garantire l'equilibrio funzionale e insediativo fra le diverse tipologie delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali
- Sviluppare la capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese
- Favorire una pianificazione del territorio e della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l'ambiente e il paesaggio
- Tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e ambientale del Comune, con particolare attenzione ai centri storici di Andrano e Castiglione

Attorno a tali obiettivi strategici, e alla luce della criticità individuate, il Comune intende lavorare su queste **linee di intervento**:

- Consentire l'insediamento di nuove medie strutture di vendita come elemento di rafforzamento delle rete distributiva locale e della dotazione di servizio al consumatore, come elemento di innovazione della rete commerciale, di equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e di tutela della libera concorrenza
- Individuare come area preferenziale di insediamento e di aggregazione commerciale quella già oggetto di specifica variante urbanistica per insediamento di media struttura di vendita e localizzata lungo la provinciale per Tricase, su uno snodo importante che collega Andrano con la marina e con la 275 verso Castiglione, in condizioni felici in termini di viabilità e accessibilità e di massimizzazione della capacità di servizio.
- Preservare i centri storici di Andrano e Castiglione dall'insediamento di medie strutture di vendita per ragioni imperative di interesse generale quali la conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale e la tutela dell'ambiente urbano
- Consentire l'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio comunale come elemento di sostegno alla vitalità urbana e rivitalizzazione commerciale
- Favorire in particolare l'apertura di attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno dei centri storici prevedendo specifiche misure di incentivazione fiscale
- Razionalizzare il comparto del commercio su aree pubbliche sopprimendo il mercato estivo della marina , che non si svolge

da anni, ai sensi dell'art.34 comma 1 lett. a) del Codice del Commercio, e confermando il quadro esistente in materia di mercati settimanali e posteggi isolati

PIANO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

RIEPILOGO NORMATIVO

L'evoluzione normativa in materia di commercio è andata nella direzione, soprattutto in seguito all'approvazione della Direttiva Bolkestein 2006/123 e del D.Lgs n.59/2010 di recepimento della stessa, di una sempre più accentuata liberalizzazione, che ha assunto i caratteri di una vera e propria deregulation del settore, investendo non solo orari e giorni di apertura e chiusura ma anche le stesse possibilità insediative delle attività commerciali, comprese le medie strutture di vendita.

Il decreto Monti n.201/2011 "Salva Italia" in particolare è intervenuto in modo ampio sul settore chiarendo che "secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali." Si tratta sostanzialmente della fine della pianificazione per contingenti e delle restrizioni determinate da valutazioni e analisi di mercato. Lo stesso decreto "Salva Italia", stabilisce che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono

giustificare l'introduzione di brevi atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Anche i successivi interventi normativi, dal Decreto Liberalizzazioni del 2012 e il D.L. n.69/2013 fino agli ultimi interventi dei decreti Madia del 2016 si sono posti all'interno di tale filone normativo rifiutando qualsiasi limitazione numerica o barriera all'attività economica non giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, restituendo comunque ai Comuni la possibilità di prevedere al riguardo, senza discriminazioni fra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività economiche.

Il Codice del Commercio della Regione Puglia, come anticipato, nasce nell'ambito di tale impostazione, coincidendo anche temporalmente con l'approvazione della legge n.124/2015, nota come "Riforma Madia", e i successivi decreti attuativi. Anche il recente iter di Riforma del Codice, successivo alla sentenza della Corte n.239/2016, e culminato in ultimo nel recentissimo regolamento attuativo n.11/2018, ha di fatto confermato l'impostazione liberalizzatoria, anche rispetto alle medie strutture di vendita, rispetto a criteri di natura economica, a contingenti e a quote di mercato, che non hanno più ragion d'essere, ribadendo però la facoltà dei comuni di poter introdurre limiti per ragioni imperativi di interesse generale e previsioni insediative differenziate in relazione a singole zone o parti del territorio comunali o alla tipologia degli esercizi commerciali.

RETE DISTRIBUTIVA COMUNALE E DOTAZIONE DI SERVIZIO

La pregressa attività di monitoraggio e analisi della rete distributiva comunale ha evidenziato che sul territorio comunale di Andrano sono presenti n. 38 attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per un totale di 2.874 mq. di vendita, con la seguente ripartizione per tipologia dimensionale:

<i>Tipologia dimensionale</i>	<i>Es.</i>	<i>% Es.</i>	<i>MqV</i>	<i>% Mq</i>
Esercizi di Vicinato	36	<u>94,4%</u>	2.314	<u>80,5%</u>
Medie strutture vendita M1 (da 251 a 600mq)	2	<u>5,6%</u>	560	<u>19,5%</u>
Medie strutture vendita M2 (da 601 a 1.500 mq)	0	<u>0%</u>	0	<u>0%</u>
Medie strutture vendita M3 (da 1.501 a 2.500 mq)	0	<u>0%</u>	0	<u>0%</u>
TOT. PUNTI VENDITA	38	<u>100%</u>	2.874	<u>100%</u>

Tale quadro, come detto, fotografa una netta prevalenza dell'offerta distributiva di esercizi di vicinato, non solo come numero di esercizi ma anche come disponibilità di metri quadri: oltre l'80% della superficie di vendita presente nel comune, infatti, è relativa al commercio di vicinato.

Nello specifico le uniche strutture di media distribuzione presenti nel comune sono due supermercati di generi alimentari di tipo M1, uno collocato ad Andrano e l'altro nella frazione di Castiglione, che esprimono complessivamente 560 mq. di vendita.

Riepilogando i dati relativi all'Indice di Distribuzione territoriale (ID) e l'Indice di Servizio al consumatore (IS) limitatamente alle sole medie strutture di vendita, nel comune di Andrano abbiamo 0,42 strutture ogni mille abitanti e 117,3 mq. di vendita ogni mille abitanti.

Indice di Distribuzione territoriale e Indice di Servizio al consumatore COMUNE DI ANDRANO Media Distribuzione	VALORI
RESIDENTI	4.772
MS Totale	2
MQV MS Totale	560
Indice di Distribuzione Totale	<u>0,42 /1000 ab.</u>
Indice di Servizio Totale	<u>117,3 mq./1000 ab.</u>

Si tratta, come evidente, di valori molto bassi, sia rispetto agli indicatori di servizio ottimali comunemente utilizzati nell'epoca pre-Bolkestein (700 mq./100 ab.), sia soprattutto rispetto al confronto con i comuni contermini, anche con quelli di piccole dimensioni, tali da alimentare, all'interno di una debolezza strutturale complessiva dell'intero comparto del commercio in sede fissa, una significativa evasione di spesa dal comune in direzione del circondario e soprattutto di piazze maggiormente attrattive da un punto di vista commerciale.

comune	Abitanti	MS	Indice Distrib. (ID)	Mq MS	Indice Servizio (IS)
ANDRANO	4.772	2	<u>0,42</u>	560	<u>117,3</u>
SPONGANO	3.758	2	<u>0,53</u>	650	<u>173,0</u>
MONTESANO SAL.	2.698	1	<u>0,37</u>	317	<u>117,5</u>
TRICASE	17.640	20	<u>1,13</u>	14.839	<u>841,2</u>
MIGGIANO	3.646	2	<u>0,55</u>	760	<u>208,4</u>
NOCIGLIA	2.386	0	<u>/</u>	0	<u>/</u>
POGGIARDO	6.103	8	<u>1,31</u>	5.604	<u>918,2</u>
TIGGIANO	2.894	3	<u>1,04</u>	1.048	<u>362,1</u>
SPECCHIA	4.873	1	<u>0,20</u>	760	<u>156,0</u>

Scorporando, inoltre, il dato fra Andrano e la frazione di Castiglione, abbiamo visto come in termini relativi, considerando il numero di residenti, la dotazione di servizio della frazione risulta più significativa considerando esclusivamente la presenza di medie superfici di vendita.

Indice di Distribuzione e di Servizio Media Distribuzione	ANDRANO	CASTIGLIONE
RESIDENTI	3.552	1.220
MQV EV Totale	2.194	120
MQV MS Totale	300	260
Indice di Equilibrio Commerciale	<u>7,31</u>	<u>0,46</u>
Indice di Servizio Tot	<u>702,1 mq/1000 ab.</u>	<u>311,5 mq/1000 ab.</u>
Indice di Servizio Tot MS	<u>84,4 mq/1000 ab.</u>	<u>213,1 mq/1000 ab.</u>

PIANO DI SVILUPPO

In tale contesto normativo e alla luce dei dati relativi alla rete distributiva del territorio, il comune di Andrano ritiene di poter dotare il proprio territorio di nuove medie strutture di vendita, nel rispetto del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento.

L'obiettivo di sviluppo e di innovazione della rete distributiva punta ad una corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica con l'utilità sociale della stessa, nonché all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.

In particolare il piano di sviluppo delle medie strutture di vendita si base su queste due **direttrici strategiche**:

- Consentire l'apertura di nuove medie strutture di vendita come elemento di rafforzamento della capacità di servizio della rete distributiva e come elemento di attrattività commerciale del territorio comunale
- Contemperare tali iniziative con i criteri imperativi di interesse generale, con particolare riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio, alla tutela dell'ambiente urbano, alla conservazione del patrimonio storico-artistico, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo

Tali direttrici strategiche si traducono nelle seguenti **scelte operative e di programmazione**:

- Prevedere la possibilità di apertura di medie strutture di vendita di tipo M1 ed M2 sul territorio comunale, laddove consentito dalle norme urbanistiche vigenti, ad eccezione che nei centri storici di Andrano e Castiglione
- Preservare i centri storici di Andrano e Castiglione, per ragioni imperative di interesse generale relative alla conservazione del patrimonio storico-artistico e alla tutela dell'ambiente urbano, da insediamenti di medie strutture.
- Individuare come area preferenziale per nuovi insediamenti di medie strutture la zona del comparto 6 zona C1, posta lungo la strada provinciale per Tricase e recentemente oggetto di variante urbanistica

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E NORME DEL PROCEDIMENTO

Secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 4 della L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio" il comune definisce **i criteri per il rilascio delle autorizzazioni** per le medie strutture di vendita e i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per il loro insediamento. Le previsioni di insediamento possono essere articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative. Inoltre, come previsto dall'art. 17 comma 6, adotta le **norme sul procedimento** concernenti le domande relative alle medie strutture di vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e s.m. e i.

Art. 1

Oggetto

1. Le norme del presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale n.24/2015, del Regolamento Regionale n.11/2018 e, più in generale, della normativa comunitaria, nazionale e regionale del settore, fissano le finalità del piano di sviluppo delle medie strutture di vendita, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, i limiti insediativi e le zone di

localizzazione di eventuali nuove medie strutture di vendita e le norme sul procedimento amministrativo per le nuove autorizzazioni.

Art. 2

Finalità

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare agli utenti un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio
- b) favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto della libera concorrenza e con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali
- c) tutelare l'ambiente urbano da processi di desertificazione commerciale
- d) ridurre la mobilità e il traffico
- e) garantire la libertà di iniziativa economica e la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato
- f) favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione e ammodernamento della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali
- g) favorire gli insediamenti nelle aree con minore dotazione di servizio
- h) garantire la compatibilità degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale di

riferimento, minimizzandone l'impatto in termini ambientali, urbanistici e sociali

- i) tutelare per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità.

Art. 3

Criteri generali di presenza e localizzazione

1. La localizzazione di nuove medie strutture di vendita nel territorio comunale è ammessa nel rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni, degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, degli standard di parcheggio previsti dall'art. 5 del presente regolamento, dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso e, più in generale, delle disposizioni contenute nella L.R. n. 24/2015 e del R.R.11/2018.

Art. 4

Possibilità insediative e zone di localizzazione

1. L'insediamento di nuove medie strutture di vendita sul territorio comunale, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 3,

potrà avvenire secondo le seguenti possibilità per tali tipologie di strutture commerciali:

- a) Medie strutture di tipo M2 (da 601 a 1.500 mqv) in tutto il territorio comunale, ad eccezione che nei centri storici di Andrano e Castiglione
- b) Medie strutture di tipo M1 (da 251 a 600 mqv) in tutto il territorio comunale, ad eccezione che nei centri storici di Andrano e Castiglione

Art. 5

Standard di parcheggio

1. I parcheggi di pertinenza sono aree o costruzioni, o loro porzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo dell'insediamento commerciale. In particolare, i parcheggi di pertinenza devono essere destinati a tutti i clienti e pertanto essere posizionati ed organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dagli stessi.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per nuove strutture di vendita comporta, oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, la disponibilità dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio dell'utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indicate, quanto previsto dalla legge 122/89.
3. Gli Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq. di superficie di vendita, sono i seguenti:

	M1 MQ.251-600	M2 MQ. 601-1.500	M3 MQ. 1.500-2.500
Alimentare/Misto	0,7 mq.	1 mq.	1,5 mq.
Non Alimentare Beni Persona	0,5 mq.	0,8 mq.	1 mq.
Non Alimentare Altri Beni	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.
Non Alimentare Beni Basso Impatto	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.

4. I parcheggi pertinenziali possono essere disponibili entro un raggio di 400 metri dalla struttura, calcolati per la via pedonale più breve.
5. Nel caso di ampliamento e/o trasformazione di medie strutture esistenti il rispetto degli standard deve essere verificato rispetto alla sola superficie di vendita ampliata o modificata.
6. Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.
7. Il cambiamento o l'ampliamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l'adeguamento degli standard a parcheggi pertinenziali.
7. Le aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possono essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca l'uso pubblico al servizio della struttura e la sistemazione e/o manutenzione da parte del concessionario.
8. Non è in nessun caso possibile derogare agli standard di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 6

Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione

1. In linea con quanto disposto dal D.Lgs. 222/2016 l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve presentare apposita domanda tramite il portale SUAP del Comune di Andrano.
2. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il responsabile del SUAP, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, provvede a comunicare all'istante l'avvio del procedimento indicando, tra le altre cose, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento, l'ufficio in cui prendere visione degli atti.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento verifica che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti, provvede a richiedere l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvede a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.

5. Qualora entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta (silenzio assenso).

6. L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro 1 (uno) anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, secondo quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 24/2015.

Art. 7

Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale

1. Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata dall'interessato al SUAP competente per territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.

Art. 8

Subentro nella gestione, sospensione temporanea e cessazione di attività delle medie strutture di vendita

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subentro nell'attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro 6 (sei) mesi dalla data della morte del titolare o entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
3. In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è reintestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al precedente comma, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive

modificazioni. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la prosecuzione dell'attività per un anno.).

4. La cessazione o sospensione temporanea delle attività sono subordinate a comunicazione da trasmettere al SUAP.

5. Quando il subingresso, la cessazione o sospensione dell'attività riguardano la vendita di prodotti alimentari, alla comunicazione è obbligatorio allegare la notifica ai fini sanitari.

Art. 9

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge della Regione Puglia 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", del Regolamento Regionale 10 settembre 2018 n. 11, della disciplina legislativa sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990) e, più in generale, della vigente normativa statale e regionale.

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE: DIRETTIVE E INDIRIZZI

INTRODUZIONE

Tanto il D.Lgs. n. 59/2010 di attuazione della direttiva Bolkestein quanto il Codice del Commercio della regione Puglia, nel confermare l'impianto di sostanziale liberalizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, permette ai Comuni di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

In particolare l'art. 39 comma 1 della legge 24/2015 stabilisce che *“i comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'art.12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetto a Scia”*.

L'obiettivo è quello di assicurare un corretto sviluppo della rete distributiva, limitatamente alle zone di territorio da sottoporre a tutela, e di garantire sia l'interesse più generale della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Si supera totalmente anche in questo caso la vecchia impostazione della pianificazione numerica e si introduce un'idea di servizio legata alle attività di somministrazione di alimenti e

bevande sia rispetto al consumatore sia rispetto all'intera economia comunale e territoriale.

Oggi del resto gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricoprono un ruolo fondamentale all'interno di un sistema comunale, configurandosi come elementi di attrazione, di aggregazione sociale e di contrasto alla desertificazione. Tale ruolo è anche oggettivamente in grado di produrre modificazioni strutturali purchè produca vivibilità e tutela dell'ambiente urbano.

In questo senso, i pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali dell'utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi. Definire quindi un'evoluzione che non tenga conto di adeguati elementi di valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio comporta il rischio di generare conflitti di interesse, con implicazioni che possono incidere sulla qualità della vita cittadina, vanificando la straordinaria funzione relazionale ed aggregativa che i pubblici esercizi svolgono nel rispetto dei principi di tutela e rispetto della convivenza civile.

Di converso, una insufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite può indurre una percezione di marginalità urbana, innescando fenomeni di desertificazione commerciale.

NORMATIVA REGIONALE

La cornice normativa in relazione al funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è data dalla legge regionale

n.24/2015, “Codice del Commercio”, che le disciplina con i seguenti articoli che il presente regolamento fa propri e richiama integralmente:

Art. 38

Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.*
- 2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività*

Art. 39

Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi

- 1. I comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12 della L.R. 24/2015, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.*
- 2. E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.*
- 3. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro*

centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il comune accerta l'adeguata sorvegli abilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamenti o di modifiche strutturali. E' fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 ella L.R. 24/2015;*
- b) il rispetto di quanto previsto al comma 2 dell' articolo 39 della L.R. 24/2015;*
- c) l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;*
- d) l'impegno al rispetto del CCNL;*
- e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.*

Art. 40

Attività non soggette ad autorizzazione

1. Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

- a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;*
- b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse*

funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, autostazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;

f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

g) nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13 della L.R. n.24/2015;

h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41 della L.R. n.24/2015;

i) al domicilio del consumatore.

2. I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4, della L.R. n.24/2015.

Art.41

Attività di somministrazione stagionale e temporanea

1. *I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a ducentoquaranta giorni, per ciascuno anno solare*
2. *In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente, o incaricato, risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.*
3. *Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui all'articolo 40, comma 2, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.*
4. *Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010. L'attività è svolta nel rispetto delle norme igienicosanitarie e in materia di sicurezza.*
5. *Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.*

Art.42

Esercizio di attività accessorie

1. *Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la SCIA di cui alle presenti disposizioni, i titoli abilitativi di cui all'articolo 39*

concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendio e di inquinamento acustico.

3. I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.

DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande del comune di Andrano.

Articolo 2

Finalità

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, il presente regolamento sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande persegue le seguenti finalità:

- a) una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- c) la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;
- d) la tutela dei cittadini – consumatori in termini di salute, sicurezza, qualità e pubblicizzazione dei prezzi dei prodotti;
- e) la tutela della sicurezza stradale;
- f) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dell'ambiente urbano;
- g) la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale

- h) il mantenimento e la valorizzazione del servizio di somministrazione all'interno del territorio comunale di Andrano come forma di tutela dell'ambiente urbano.

Articolo 3

Requisiti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. N. 59/2010 .
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici , e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
3. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

Articolo 4

Criteri e zone di insediamento

1. Fatti salvi i requisiti previsti nell'art. 1, al fine di sostenere il ruolo del servizio di somministrazione all'interno del territorio comunale e facilitare l'insediamento di nuove attività produttive, l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è sempre soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), in qualsiasi parte del territorio comunale di Andrano.

Articolo 5

Impatto acustico

1. In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 14/11/1997, le attività di pubblico esercizio, preesistenti e di nuovo insediamento, sono tenute a rispettare il limite massimo di emissione acustica previsto.

Articolo 6

Attività temporanee

1. L'attività di somministrazione temporanea in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., da presentare all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni per pubblici esercizi. La presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale e politico è avviata previa SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) priva di dichiarazioni asseverate, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non prevede il possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs.59/2010.

3. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi a cui si riferisce.

4. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

5. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

Articolo 7

Attività stagionali

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale è disciplinata dalle stesse norme delle attività non stagionali
2. Si considera attività stagionale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare.
2. L'attività di somministrazione in forma stagionale è soggetta a SCIA su tutto il territorio comunale.

Articolo 8

Esercizio attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la Scia all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi televisivi ed impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
2. Le suddette Scia abilitano inoltre all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o di intrattenimento e senza il

pagamento del biglietto di ingresso e/o aumento del costo delle consumazioni.

3. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali sono di seguito riportati:

- a) gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri, CD, pianoforte) devono funzionare con tonalità moderate e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
- b) i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo.
- c) gli stessi possono essere svolti in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, ove la clientela acceda per la consumazione.
- d) non possono essere disposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; non devono essere installate - in occasione di tali intrattenimenti - apposite scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti; non devono essere apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma.
- e) non deve essere richiesto né pagamento di biglietto di ingresso, né aumento nei costi della consumazione.
- f) l'attività musicale deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, e svolgersi contestualmente all'attività di somministrazione.
- g) devono essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità.

- h) devono essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
- i) la diffusione musicale è regolata con ordinanza sindacale.
- j) è vietata la pubblicità degli spettacoli e degli intrattenimenti in genere attraverso stampa, radio e altri sistemi di comunicazione.
- k) è ammessa tale pubblicità soltanto attraverso locandine da esporre esclusivamente all'ingresso del locale.
- l) Ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, i locali che intendono effettuare piccoli intrattenimenti musicali devono presentare apposita SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) dovranno attenersi alla normativa vigente in materia.

Articolo 9

Casi particolari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche

1. Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, l'Amministrazione Comunale – mediante l'adozione di apposita ordinanza – può impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e può altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche.
2. Il provvedimento di divieto o di limitazione di somministrazione di bevande alcoliche può essere adottato:
 - a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area cittadina;
 - b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;

- c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie;
3. E' vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a mezzo di distributori automatici, sia su aree pubbliche che su aree private.

Articolo 10

Norme finali

1. Il presente Regolamento resta in vigore fino ad eventuali successive modificazioni o abrogazioni.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti regolamentari e di indirizzo in contrasto con il presente provvedimento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Codice del Commercio e alla normativa comunitaria e nazionale del settore.

PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INTRODUZIONE NORMATIVA

La Regione Puglia con la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 ha approvato il Codice del Commercio, una legge quadro che trasforma la complessa normativa esistente in un sistema di norme razionali e coordinate puntando a semplificare il quadro degli adempimenti ai quali sono sottoposti sia gli operatori che le amministrazioni. L'art. 12 del Codice del Commercio "*Strumenti comunali di programmazione e incentivazione*" prevede l'adozione da parte dei comuni **del Documento strategico del commercio**. Tale documento, in relazione al commercio su area pubblica, prevede sempre nell'art. 12 l'obbligo di fotografare "*la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento*" e, per quanto concerne la parte programmatica, di definire "*i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:*

- 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;*
- 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;*
- 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;*

- 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
- 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 e per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;
- 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
- 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate."

Il codice del Commercio nell'articolo 3 prevede poi la successiva emanazione da parte della Regione Puglia di una serie di regolamenti attuativi, in attesa dell'approvazione dei quali sarebbero rimasti in vigore quelli vigenti, fra cui uno relativo al commercio su aree pubbliche che definisca nel merito:

- j) i criteri e le procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche incluse le modalità attraverso le quali, anche avvalendosi della collaborazione

gratuita delle associazioni previste al comma 3, i comuni verificano la sussistenza della regolarità contributiva e fiscale.

Il regolamento attuativo relativo al commercio su aree pubbliche è stato il primo, fra quelli previsti, ad essere promulgato dalla Regione Puglia che con la delibera di Giunta Regionale numero 196 del 21/02/2017 ha adottato il **Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4.**

Il presente documento, pertanto, disciplina il commercio su aree pubbliche all'interno del territorio comunale di Andrano, sulla base del Codice del Commercio e del successivo Regolamento attuativo.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I: IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale di Andrano ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "Decreto Legislativo"), della Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24 (di seguito indicata come "Legge Regionale") e del Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 numero 4 (di seguito indicato come "Regolamento Regionale")

2. Il presente regolamento, le schede di dettaglio e le planimetrie allegate costituiscono il "Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle Aree Pubbliche" di cui all'articolo 12 comma 4 lettera d) della Legge Regionale. Esso rappresenta lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.

Articolo 3

Validità del regolamento

1. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Articolo 4

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 12 comma 4 lettere d), e) ed f) della Legge Regionale, persegue le seguenti finalità:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, valorizzando la funzione commerciale delle aree pubbliche;
- b) assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente e massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi esistenti;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di

- adeguati impianti per l'allacciamento della rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;
- e) salvaguardare, riqualificare e ammodernare la rete distributiva prevedendo sistemi, mezzi e procedure che assicurino la riduzione, il recupero e la differenziazione dei rifiuti e/o scarti dell'attività di vendita;
 - f) migliorare le condizioni di lavoro degli operatori su area pubblica e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - g) garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e circolazione delle merci;
 - h) garantire la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
 - i) permettere l'ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate e non onerose.

Art. 5

Definizioni

1. Ai fini della presente Disciplina si intendono per:
 - a) aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) concessione di posteggio: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
- e) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- f) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- g) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) fiera straordinaria: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
- i) presenza in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato rescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- j) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.
- k) miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;

- l) scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- m) posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- n) società, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, società di capitali e cooperative;
- o) settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'art. 5 del Decreto;
- p) requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del Decreto;
- q) imprenditori agricoli, i soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 febbraio 1963 n° 59 ovvero che abbiano effettuato comunicazione di inizio attività ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n° 228;
- r) spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- s) spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- t) Suap, lo Sportello Unico per le attività produttive istituito ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n°112.

Articolo 6

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione: tipo A

b) in forma itinerante: tipo B.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (o di tipo A) è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune di Andrano ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda. Le richieste di una nuova autorizzazione su posteggio possono essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione della graduatoria da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante (o di tipo B) è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice del Commercio;
- b) il settore o i settori merceologici;
- c) l'impegno al rispetto del CCNL;

La SCIA abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
- b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita a domicilio, come definita all'art. 4 del Codice del Commercio.

4. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che siano in possesso di atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

Articolo 7

Posteggi

1. Il posteggio è quella parte di area pubblica della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
2. La concessione del posteggio ha la durata di dodici anni, salvo le concessioni temporanee previste nel presente Regolamento e le eventuali altre disposizioni fissate dal Comune esclusivamente per i posteggi di cui all'art. 2, comma 7 del Regolamento Regionale.

Articolo 8

Istruttoria della domanda

1. Il Suap provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di ricevimento al pubblico.

2. Procede, quindi alla verifica dei contenuti della domanda e all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
3. Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.
4. Entro il suddetto termine le domande si intendono accolte e il Suap è tenuto al rilascio dell'atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, ovvero non emergano elementi ostativi a seguito degli accertamenti d'ufficio.
5. Qualora, a causa dei ritardi nelle risposte da parte di altri enti pubblici, non imputabili al Comune, emergessero, oltre il suddetto termine di novanta giorni, elementi ostativi nell'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca dell'autorizzazione e ad informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci prodotte dal ricorrente.
6. Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni.

Articolo 9

Funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del dirigente/funzionario responsabile della struttura comunale competente utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Puglia e deve contenere, comunque, l'intestazione del soggetto richiedente e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, l'ubicazione e la

superficie di vendita del posteggio e il mercato a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni.

Articolo 10

Partecipazione al procedimento

1. Il Comune garantisce ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la partecipazione del soggetto interessato al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda nonché la sua partecipazione ad eventuali riunioni operative inerenti la medesima.

Articolo 11

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o da cooperative ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale ovvero, per il settore alimentare, di somministrazione di alimenti e bevande previsti dalle vigenti norme e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni.

Articolo 12

Autorizzazioni all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio nel comune di Andrano è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.
3. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio. La durata della concessione è di dodici anni.
4. Il Regolamento Regionale, nell'art. 2 comma 7, individua le tipologie di posteggio che possono avere una durata delle concessioni minore, ma comunque non inferiore ai sette anni.
5. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente la partecipazione alle fiere e la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale.
6. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a cento, il numero di autorizzazioni è elevato a tre. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della concessione, le autorizzazioni in essere.

7. È ammesso in capo a uno stesso soggetto, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

8. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Articolo 13

Procedura al rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio all'interno di mercati e fiere incluse nella programmazione comunale di settore sono inoltrate al comune, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il comune di Andrano fa pervenire i propri bandi al Servizio regionale competente che provvede all'esame e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino ufficiale e devono pervenire ai comuni nel termine massimo dei successivi sessanta giorni. Le domande eventualmente pervenute ai comuni fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna

priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai comuni e decorso il quale la stessa istanza deve considerarsi accolta.

4. Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
- b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale. Tali impegni possono prevedere condizioni particolari nelle merceologie commercializzate o nelle strutture utilizzate;
- c) esclusivamente in caso di parità di punteggio fra gli operatori, gli ulteriori criteri di cui all'art.30, comma 4 lettera c) della Legge Regionale assegnano punteggi non cumulabili tenendo conto, in ordine di priorità dei seguenti parametri:

- anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato;
- data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali
- assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
- partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
- stato di disoccupazione;
- invalidità
- carico familiare

d) d) con l'emanazione del bando verranno indicati i punteggi da attribuire nei punti a) e b) e c) del presente articolo.

5. La ripartizione per merceologia dei posteggi nei mercati e nelle fiere può essere disposta esclusivamente dai provvedimenti di cui all'articolo 12 del Codice del Commercio.

6. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.

7. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

8. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative a:

- a) produttori agricoli;
- b) soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Articolo 14

Concessioni temporanee di posteggio

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie, promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi;

2. Il Comune per le manifestazioni di cui al comma 1, rilascia concessioni temporanee di posteggio agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché, nel caso di fiere promozionali a coloro che sono iscritti al registro delle imprese. Le predette concessioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni;

3. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni di cui al comma 1, devono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli

estremi del titolo con il quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata;

4. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto di criteri analoghi a quelli previsti all'articolo 13 per le autorizzazioni di tipo A;

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi per merceologia è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato;

6. La graduatoria è pubblicata dal Comune almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

Articolo 15

Esercizio dell'attività in forma itinerante di tipo B

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune in cui il richiedente inizia l'attività.

2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio;
- b) il settore o i settori merceologici;
- c) l'impegno al rispetto del CCNL.

3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
- b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita a domicilio, come definita all'articolo 4 del Codice del Commercio.

4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

Articolo 16

Subentro nella gestione

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subentro nell'attività è soggetto a SCIA da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6 del Codice del Commercio.
3. In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è reintestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al comma 2, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata

dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la prosecuzione dell'attività per un anno.

Articolo 17

Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
- c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Suap, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del Suap nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, della Legge.

Articolo 18

Cessazione

1. Oltre che nei i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione, l'attività di commercio su aree pubbliche cessa nei seguenti casi:

- a) morte del titolare, senza che gli eredi facciano valere i diritti di successione nei termini della legge;
- b) rinuncia del soggetto titolare, con conseguente restituzione dell'autorizzazione al Comune.

Articolo 19

Vendita a mezzo veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed autorizzati secondo le norme vigenti ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

Articolo 20

Normativa igienico-sanitaria e sicurezza

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove non esistono apposite aree attrezzate.

2. Ogni operatore al termine delle operazioni di vendita ed in prossimità della chiusura del mercato ha l'obbligo di recuperare tutti gli imballaggi e sfalci, raccogliere tali rifiuti negli appositi sacchetti e allorquando siano rifiuti assimilabili agli urbani, gli stessi potranno essere inseriti negli appositi cassonetti. In caso di violazioni accertate dagli organi di vigilanza verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art.7/bis del D.lgs. 267/2000 e, in caso di recidiva per un numero di volte pari a 3 nel corso dell'anno solare, la sospensione da 1 a 5 giornate di vendita.

Articolo 21

Assenze

1. Il concessionario di posteggio non presente nell'area del mercato o della fiera entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.

2. Nel computo delle assenze, non si considerano:

- a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
- b) Le assenze maturate sui mercati straordinari;
- c) le assenze dovute per causa di forza maggiore;

Articolo 22

Soppressione e modifica di mercati, posteggi e fiere

1. Il Comune può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o delle fiere, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero troppo esiguo di operatori e quindi mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari o comunque una persistente scarsa attrazione e funzionalità dovuta alla decadenza del 70 % delle concessioni esistenti;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che non possono essere eliminati.

2. Qualora le condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) non siano tali da determinare la soppressione dei mercati e delle fiere, il Comune può procedere alla diminuzione dei posteggi.

3. La soppressione dei mercati a seguito di sostituzione con altri mercati aventi maggiori o minori posteggi, o lo spostamento definitivo dei mercati per finalità di riconversione, riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse possono essere disposti esclusivamente nell'ambito dei provvedimenti di cui al Documento Strategico del Commercio e al Regolamento Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche e su parere delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

4. Nell'evenienza di cui al precedente comma 3), la riassegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati, con scelta da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri, con

conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura concorsuale delle altre autorizzazioni di tipo A:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
- b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico;
- c) a parità di punteggio a chi possiede la maggiore anzianità storica nel mercato o fiera ;

Articolo 23

Trasferimento di mercati, posteggi e fiere

1. Lo spostamento dei mercati e delle fiere che si svolgono in area comunale, è disposto preferibilmente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area comunale, e devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Quanto previsto dal precedente comma non si applica:

- a) alle sospensioni temporanee dei mercati, delle fiere e dei posteggi, salvo, ove possibile la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
- b) al trasferimento temporaneo dei mercati;

3. Nella scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati occorre avere riguardo ai criteri di cui all'articolo 12 della Legge Regionale e all'articolo 3, comma 3 del Regolamento Regionale;

4. Se il trasferimento del mercato è parziale e interessa non più del 40% dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi, effettuata tra i soli operatori interessati dal trasferimento, secondo i criteri stabiliti dal precedente articolo 22 comma 4.

5. Se il trasferimento parziale del mercato interessa oltre il 40 % dei posteggi, la riassegnazione dei nuovi posteggi viene effettuata tra tutti gli operatori del mercato secondo gli stessi criteri del precedente articolo 22, comma 4.

6. Il trasferimento di tutto il mercato e delle fiere è deliberato dal Consiglio Comunale, mentre il trasferimento dei singoli posteggi, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, può essere disposto dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare le relative planimetrie.

Articolo 24

Trasferimento temporaneo dei mercati, dei posteggi e delle fiere

1. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede del mercato o della fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello Regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o della fiera o del singolo posteggio in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
2. Il trasferimento deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo, l'assegnazione avverrà tenendo conto dell'anzianità di assegnazione posseduta dai titolari di posteggio. A parità di anzianità, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
 - b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste

dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici
o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico;

c) sorteggio;

3. Lo spostamento dovrà essere portato a conoscenza degli interessati mediante avviso all'Albo Pretorio.

4. Il Comune, cessati i motivi del trasferimento temporaneo, è tenuto a ripristinare l'ubicazione originaria, riassegnando il posteggio, in primo luogo, agli operatori già titolari di concessione.

TITOLO II MERCATI

Articolo 25

Definizione di mercato

1. Per mercato si intende "l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi".

Articolo 26

I mercati comunali di Andrano

1. I mercati comunali inseriti nella programmazione comunale, con la relativa articolazione, numero e localizzazione dei posteggi assegnati ad ogni categoria merceologica, sono individuati nelle schede di dettaglio e nelle planimetrie allegate al presente Regolamento (allegati "A" e "B")

Articolo 27

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto diverso. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato

Articolo 28

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree interessate allo svolgimento del mercato vengono interdette con apposita ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento delle operazioni.

2. Di conseguenza le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso di polizia ed autorizzati.

Articolo 29

Procedure per la concessione dei posteggi all'interno dei mercati

1. La procedura per la concessione dei posteggi all'interno dei mercati è quella prevista per la concessione dell'autorizzazione di tipo A ed è indicata nell'articolo 13 del presente Regolamento

Articolo 30

Modalità di utilizzo dei posteggi in concessione

1. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati, al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque non in concessione
2. Tutti gli operatori sono tenuti a raccogliere in cartoni o sacchi, da chiudere ermeticamente, tutti gli incarti e rifiuti prodotti, evitandone nel modo più assoluto l'abbandono o la dispersione.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD, musicassette, ecc., sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori degli spazi limitrofi.
4. E' vietato conficcare al suolo chiodi, paletti, ancorarsi alle piante o compiere altre operazioni che possono danneggiare i beni della Pubblica Amministrazione.
5. E' consentita la circolazione e la sosta nell'area del mercato soltanto ai veicoli attrezzati dei concessionari di posteggio, nei giorni e orari di svolgimento del mercato.

Articolo 31

Orario di vendita

1. Il Sindaco provvede, con propria ordinanza, a fissare gli orari di esercizio dell'attività del mercato, le fasce orarie per lo scarico delle

merci, l'allestimento delle strutture di vendita, lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

2. Gli orari del mercato devono tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino.

3. L'accesso al mercato deve avvenire all'ora di apertura e comunque in modo da garantire l'ultimazione delle operazioni di allestimento delle strutture di vendita entro 1 ora dall'orario di apertura del mercato.

4. L'operatore, assegnatario del posteggio, che non si presenta entro 1 ora dall'apertura del mercato perde il diritto per detta giornata ed il posteggio per lo stesso giorno potrà essere assegnato temporaneamente ad altro operatore avente titolo, che non sia già titolare di posteggio.

Articolo 32

Festività

1. Qualora il mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo, salvo diversa specifica disposizione presa in accordo con le associazioni di categoria e gli operatori.

Articolo 33

Prescrizioni

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore merceologico cui è destinato. Agli operatori è consentita l'utilizzazione delle strutture più idonee per la presentazione e vendita dei loro

prodotti, tuttavia l'allestimento dovrà tenere conto dell'inserimento nel contesto architettonico ed urbanistico in cui è inserito.

2. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda e pertanto il cambio di titolarità si consegue unicamente col trasferimento dell'azienda commerciale.

3. Ai concessionari è fatto obbligo:

- a) di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
- b) di osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, le disposizioni dei regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dal personale di vigilanza;
- c) esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.

Articolo 34

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Il Comune rilascia la concessione dodecennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) miglioria (eventuale) a favore di produttori agricoli già ivi concessionari;
- b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;

- c) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di produttore agricolo;
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.
- e) sorteggio.

2. E' consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) dodecennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4. I titolari dei posteggi devono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, secondo la definizione data dal D.Lgs. 228/2001, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 35

Posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale

1. Il Comune può individuare all'interno dei mercati comunali un numero di posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato;
2. Il Comune rilascia la concessione dodecennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - f) miglioria (eventuale) a favore di soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale già ivi concessionari;
 - g) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato, anche come spuntista, documentata dalla ricevute del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
 - h) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
 - i) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine

sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

Articolo 36

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. E' considerata valida la presenza di un dipendente dell'operatore commerciale o di un collaboratore familiare, purché muniti di delega e dell'autorizzazione amministrativa in originale.
5. Ai sensi dell'Articolo 36 della Legge Regionale, il computo delle presenze è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale partecipa o ha richiesto di partecipare. L'operatore in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intenda partecipare.
6. L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Agente incaricato che provvede a comunicarle mensilmente all'ufficio

Commercio e Attività Produttive. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili.

Articolo 37

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e l'Agente incaricato, procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore nell'ambito dei rispettivi settori. L'occupazione dei posteggi liberi da parte degli operatori di settore diverso è consentita solo ad ultimazione degli operatori del settore specifico presente. Qualora, terminata l'assegnazione, restino liberi posteggi nel settore alimentare, questi potranno essere assegnati in via del tutto eccezionale ad operatori del settore del settore non alimentare, e non viceversa. Non potranno essere assegnati giornalmente ad operatori diversi, posteggi appositamente contraddistinti, riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'Articolo 36, comma 1, della Legge Regionale, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dall' Agente incaricato per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nel mercato determinata in base del numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di

inizio previsto e dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale, indipendentemente dei prodotti trattati.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 38

Miglioria e scambio di posteggio

1. L'ufficio Commercio redige, entro il 31/12 di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi distinti per settore merceologico ed entro i successivi trenta giorni provvede ad emettere il bando per la miglitoria.

2. Il bando di miglitoria è riservato agli operatori del mercato già concessionari di posteggio e sarà comunicato tramite affissione pubblica.

3. Gli operatori interessati possono avanzare domanda di miglitoria in bollo entro i trenta giorni successivi alla data di affissione del bando.

4. Le miglitorie fino ad esaurimento dei posteggi verranno esaminate ed accolte adottando i criteri di cui all'Articolo 13 del presente regolamento.

5. E' consentito lo scambio consensuale di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico del mercato. Gli operatori devono presentare contestualmente le domande in bollo con l'indicazione dei numeri di posteggio oggetto di scambio.

Articolo 39

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione di posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. Sono conteggiate invece, le presenze degli spuntisti.

TITOLO III FIERE

Articolo 40

Definizione di fiera

1. Per fiera si intende "la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività".
2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale
4. Le fiere Comunali sono suddivise in settori merceologici. Nell'ambito delle fiere Comunali sono individuate apposite aree e posteggi destinati agli operatori agricoli. Sono altresì istituiti ai sensi della Legge Regionale, appositi posteggi da destinare alla vendita di prodotti

alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale e di artigianato tipico pugliese nella misura di due per ogni fiera.

5. Nell'ambito del numero complessivo di posteggi disponibili o resi disponibili per ogni singola fiera, il Comune può istituire riserva di posteggi per gli operatori appartenenti alle categorie particolari di cui all'Articolo 30 comma 8 della Legge Regionale. L'entità della riserva è stabilita nella seguente misura:

- a) Portatori di handicap e Associazioni di commercio equo e solidale: il 5% dei posteggio del mercato.

6. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche altri soggetti purchè iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo artigiani previsto dalla l.r. 24/2013.

7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere specializzate o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i comuni possono stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, proloco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Articolo 41

Procedura per la concessione dei posteggi all'interno delle fiere

1. La procedura per la concessione dei posteggi all'interno delle fiere comunali è quella prevista per la concessione dell'autorizzazione di tipo A indicata nell'articolo 13 del presente Regolamento

Articolo 42

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Nell'ambito delle fiere il Comune può riservare taluni posteggi ai produttori agricoli procedendo all'assegnazione degli stessi secondo i criteri di cui all'Articolo 34 del presente regolamento.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Articolo 43

Posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni

1. Nell'ambito delle fiere il Comune può riservare può riservare taluni posteggi a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale procedendo all'assegnazione degli stessi secondo i criteri di cui all'Articolo 35 del presente Regolamento.

Articolo 44

Modalità di assegnazione dei posteggio occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio decorsa un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, da parte dell'incaricato, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, per i soli giorni di svolgimento della fiera
2. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi è effettuata, consultando e scorrendo la graduatoria dei richiedenti di cui all'articolo 13 comma 4 del presente Regolamento.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e in mancanza di questi ad altri operatori e, comunque, secondo le modalità di cui al presente articolo.

Articolo 45

Prescrizioni

1. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno i 2/3 della durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
2. Non è ammessa nell'ambito della fiera la vendita itinerante

3. E' tassativamente vietato cedere ad altri l'uso del posteggio in concessione.

Articolo 46

Fiere promozionali - Norme generali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purchè non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che con procedura apposita e dedicata assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

Articolo 47

Fiere straordinarie - Norme generali

1. Per Fiera straordinaria si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;

2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purchè non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.

3. La fiera straordinaria è gestita dal Comune che con procedura apposita e dedicata assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

TITOLO IV POSTEGGI ISOLATI

Articolo 48

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Per posteggio isolato (o sparso o fuori mercato), si intende il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale.

2. Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della Legge regionale e dell'articolo 13 del presente Regolamento.

Articolo 49

Localizzazione, caratteristiche, orari e specializzazioni merceologiche

1. I posteggi isolati istituiti nel territorio comunale, con le relative caratteristiche dimensionali e tipologiche, l'ubicazione e il periodo di svolgimento, sono riportati nell'allegato "C" del presente Regolamento.

2. I posteggi isolati osserveranno gli stessi orari degli esercizi simili in sede fissa, sia in relazione alla vendita (commercio al dettaglio) sia in relazione alla somministrazione (pubblici esercizi).

TITOLO V COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 50

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

Articolo 51

Zone vietate

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è di norma consentito in tutto il territorio comunale.

2. E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

3. E' vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse.

4. A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;

5. Sempre per motivi di sicurezza nella circolazione stradale è fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle di svolgimento delle stesse intendendosi per adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 100 mt. Parimenti è fatto divieto di esercizio del commercio itinerante nelle aree adiacenti ai posteggi fuori mercato o isolati, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 50 mt.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 52

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti comunali vigenti.

Articolo 53

Sanzioni

1. Per le sanzioni inerenti l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del Decreto Legislativo 114/99 ed Articolo 61 della Legge Regionale.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 54

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre ad essere trasmessa all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive unitamente all'intero Documento strategico del commercio, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune, perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 55

Concessioni in scadenza 2017/2020 - norme transitorie

1. Al rinnovo delle autorizzazioni di concessione di posteggio in scadenza del periodo 2017/2020 si applicano i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 568 "Indirizzi unitari delle Regioni e province autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70 comma 5 del D.L.gs. 59/2010 in materia di aree pubbliche -Presa d'Atto".

Articolo 56

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge e regolamenti vigenti in

materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico - sanitarie.

Articolo 57

Abrogazione precedenti disposizioni

1. Devono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, incompatibili con il presente Regolamento.

“ALLEGATO A” MERCATO SETTIMANALE DI ANDRANO

Svolgimento del mercato: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: giovedì

Ubicazione: Via Michelangelo

Totale posteggi: n. 22 posteggi

Merceologia: n. 9 posteggi settore non alimentare

n. 13 posteggi settore non alimentare

Planimetria



“ALLEGATO B” MERCATO SETTIMANALE DI CASTIGLIONE

Svolgimento del mercato: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: mercoledì

Ubicazione: Via Mantova, Castiglione

Totale posteggi: n. 11 posteggi

Merceologia: n. 11 posteggi settore non alimentare

Planimetria



“ALLEGATO C” POSTEGGI ISOLATI

POSTEGGI ISOLATI DI TIPO “A”			
Settore merceologico	Ubicazione	mq. Post.	Giorni
Non Alimentare	Andrano, p.zza Antica Cellino	36	Lunedì, Sabato
Non Alimentare	Castiglione, Via Mantova	36	Lunedì
Vendita Alimenti e Bevande con automezzo	Andrano, p.zza Maria S.S. delle Grazie		
Vendita Alimenti e Bevande con automezzo	Marina, Via Amerigo Vespucci		